Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 246

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 2 settembre 1978 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 agosto 1978, n. **501**.

Aumento del contributo annuo alla stazione zoologica di Napoli.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo annuo dello Stato in favore della stazione zoologica di Napoli, stabilito in lire 645 milioni dalla legge 30 luglio 1973, n. 487, è elevato, a decorrere dall'anno finanziario 1977, a lire 1.500 milioni.

Art. 2.

All'onere di lire 1.710 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1978, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1977 e 1978. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 agosto 1978

PERTINI

ANDREOTTI — PEDINI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 5 agosto 1978, n. **502**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 353, concernente norme per il contenimento del costo del lavoro, mediante la riduzione dei contributi dovuti agli enti gestori dell'assicurazione contro le malattie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il decreto-legge 6 luglio 1978, n. 353, concernente norme per il contenimento del costo del lavoro, mediante la riduzione dei contributi dovuti agli enti gestori della assicurazione contro le malattie, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 2:

il primo comma è sostituito dai seguenti:

« Alle imprese di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102, nonché alle imprese di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 573, è concessa, a decorrere dal 1° luglio 1978 e fino al 31 dicembre 1978, una riduzione di lire 24.500 mensili sui contributi per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per ogni addetto di sesso maschile, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 8 agosto 1977, numero 573.

Alle predette imprese è altresì concessa, a decorrere dal 1° luglio 1978 e fino al 31 dicembre 1978, l'esenzione totale dal pagamento dei contributi dovuti agli enti pubblici gestori dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per ogni addetto di sesso femminile per le prime L. 400.000 mensili di retribuzione »;

il terzo comma è soppresso;

l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo è fatto fronte con corrispondenti apporti dello Stato, che saranno mensilmente corrisposti alle gestioni assicurative di cui al terzo comma, in via anticipata e nella misura che il Ministro del tesoro è autorizzato a concordare con le gestioni assicurative medesime, nei limiti degli stanziamenti di cui al successivo articolo 3 ».

Art. 2.

La lettera *b*) dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 573, è sostituita dalla seguente:

« *b*) alle imprese alberghiere, anche con prestazioni termali, ai pubblici esercizi ed alle aziende per la somministrazione di alimenti e bevande, alle agenzie di viaggio, ai complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, loro consorzi e società consortili condotte anche in forma cooperativa, di cui alle leggi 10 maggio 1976, n. 377 e 17 febbraio 1971, n. 127 ».

Art. 3.

L'articolo 18 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè l'articolo 23 della legge 16 aprile 1973, n. 171, si interpretano nel senso che gli sgravi contributivi ivi previsti si applicano anche alle imprese alberghiere come tali classificate ai sensi della legge 30 dicembre 1937, n. 261, modificata con legge 18 gennaio 1939, n. 382, fermo restando il loro inquadramento nel settore commerciale agli effetti previdenziali e assistenziali.

Con decorrenza dal 1° luglio 1978 le norme di cui all'articolo 14 della legge 2 maggio 1976, n. 183, si applicano anche ai pubblici esercizi ed alle aziende di somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 4.

Le riduzioni contributive di cui alla presente legge si applicano alle imprese che assicurano ai propri dipendenti trattamenti non inferiori a quelli minimi previsti

dai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 agosto 1978

PERTINI

ANDREOTTI — SCOTTI — MORLINO — PANDOLFI — DONAT-CATTIN — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 18 agosto 1978, n. **503**.

Finanziamento integrativo di lire 1.665 miliardi per l'ammodernamento ed il potenziamento del parco del materiale rotabile e degli impianti di sicurezza e segnalamento della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per il completamento delle tre nuove officine di grande riparazione programmate nel Mezzogiorno, e provvedimenti per aumentare la capacità operativa della stessa Azienda.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata a proseguire l'azione intrapresa per l'ammodernamento ed il potenziamento del parco del materiale rotabile, degli impianti fissi di sicurezza e di segnalamento, nonchè per il completamento delle tre nuove officine di grande riparazione programmate nel Mezzogiorno.

Art. 2.

Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad assumere, anche in via immediata, impegni fino alla concorrenza di 1.665 miliardi di lire, dei quali 1.400 miliardi saranno destinati al parco del materiale rotabile, 200 miliardi agli impianti fissi di sicurezza e di segnalamento e 65 miliardi al completamento delle tre nuove officine programmate nel Mezzogiorno, fermo restando che i pagamenti non potranno superare i limiti degli stanziamenti che verranno iscritti in appositi capitoli del titolo II — spese in conto capitale — del bilancio della stessa Azienda, in ragione di:

lire 400 miliardi per il 1978;

lire 580 miliardi per il 1979;

lire 685 miliardi per il 1980.

Con la legge di approvazione del bilancio annuale, si provvederà a modificare la predetta ripartizione per adeguare gli stanziamenti inseriti in bilancio all'effettivo andamento dei pagamenti.

L'importo di 1.400 miliardi per il parco del materiale rotabile sarà destinato:

a) ai maggiori oneri globali, per revisione prezzi e varianti, relativi alle forniture e lavorazioni occorrenti per le costruzioni di materiale rotabile affidate a carico dello stanziamento accordato con la legge 9 marzo 1973, n. 52;

b) ai maggiori oneri globali, per revisione prezzi e varianti relativi alle commesse di materiale rotabile affidate a carico del finanziamento approvato con la legge 14 agosto 1974, n. 377, e alla integrazione occorrente per l'allestimento di una nave traghetto da destinare ai collegamenti per la Sardegna;

c) a nuove costruzioni di rotabili, con particolare riguardo per le locomotive elettriche e per le vetture impiegate nei servizi viaggiatori suburbani e pendolari, nonchè per i carri destinati al trasporto intermodale;

d) a sperimentazione e costruzione di prototipi.

Art. 3.

Il programma di utilizzo delle somme di cui all'articolo 2 sarà sottoposto, sentito il consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, al Comitato interministeriale per la programmazione economica e verrà quindi approvato con decreto del Ministro dei trasporti.

Il programma di utilizzo dei 200 miliardi destinati alla realizzazione degli interventi relativi agli impianti fissi di sicurezza e di segnalamento sarà altresì sottoposto alla commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Il programma di utilizzo delle somme di cui all'articolo 2 può essere articolato in piani distinti per i settori di intervento. Il programma sarà comunicato al Parlamento prima dell'emanazione dei relativi decreti ministeriali. Le eventuali variazioni al programma saranno approvate nelle stesse forme.

Il Ministro dei trasporti darà comunicazioni al Parlamento ogni anno, in allegato al bilancio di previsione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dello stato di attuazione del programma al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione di detto bilancio.

Art. 4.

Ai fondi occorrenti per il finaziamento della spesa di lire 1.665 miliardi sarà provveduto con operazioni di credito.

A tal fine l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata a contrarre mutui, anche obbligazionari, sia all'interno sia all'estero e ad emettere direttamente obbligazioni, in relazione alle effettive necessità, fino a concorrenza di un ricavo netto complessivo pari alla somma di 1.665 miliardi di lire. Anche il Consorzio di credito per le opere pubbliche è autorizzato a concedere i mutui suddetti.

I mutui di cui al precedente comma saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipulare tra l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e gli enti mutuanti con l'intervento del Ministro del tesoro e da approvarsi con decreto del Ministro stesso.

All'emissione diretta di obbligazioni si applicano le norme di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 2 maggio 1969, n. 280.

L'articolo 4 della legge 2 maggio 1969, n. 280, si applica anche ai mutui di cui al secondo comma del presente articolo.

Le rate di ammortamento, per capitale ed interessi, dei mutui e delle obbligazioni saranno iscritte, con distinta imputazione, nel bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e specificatamente vincolate a favore degli enti mutuanti e degli obbligazionisti.

Le rate di ammortamento, in conto capitale, dei mutui da contrarre e delle obbligazioni da emettere in applicazione della presente legge saranno rimborsate dal Ministero del tesoro all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e saranno pertanto iscritte negli stati di previsione della spesa di detto Ministero e, correlativamente, negli stati di previsione dell'entrata della Azienda ferroviaria.

Art. 5.

E' fatto obbligo all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di riservare una quota delle forniture e delle lavorazioni occorrenti per le nuove costruzioni ed opere di cui all'articolo 2, pari ad almeno il 45 per cento del relativo ammontare, agli stabilimenti industriali dell'Italia meridionale ed insulare, che sono obbligati ad acquistare dalle industrie delle stesse regioni i macchinari, gli accessori, i semilavorati ed i finimenti occorrenti per l'espletamento delle commesse acquisite, purchè ivi prodotti ed a prezzi e qualità che risultino congrui con riferimento a parametri obiettivi di mercato.

E' fatto altresì obbligo all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di destinare una somma non inferiore a 80 miliardi dei 200 miliardi destinati dall'articolo 2 agli impianti di sicurezza e di segnalamento, all'ammodernamento ed al potenziamento delle infrastrutture dell'Italia meridionale ed insulare.

Art. 6.

Su richiesta delle imprese appaltatrici di opere o fornitrici di beni e di servizi, da realizzare con i fondi della presente legge, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata a concedere alle stesse una anticipazione fino al venti per cento dell'intero prezzo contrattuale, anche se l'appalto o fornitura fa carico a più esercizi finanziari.

Per la concessione dell'anticipazione l'impresa contraente è tenuta a prestare le garanzie previste dall'articolo 1 del decreto del Ministro del tesoro 25 novembre 1972.

A detti contratti non si applica la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 1 del suddetto decreto.

La revisione dei prezzi contrattuali sulle opere eseguite e sui beni o servizi forniti sarà accordata per l'importo eccedente quello anticipato.

Per il recupero dell'anticipazione di cui al primo comma la trattenuta da effettuare sugli acconti, ai sensi dell'articolo 2 del suddetto decreto ministeriale 25 novembre 1972, è commisurata al venti per cento dell'importo di ciascun acconto.

Art. 7.

Per gli appalti di opere che si eseguono a cura dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato o dei suoi concessionari è ammessa, in deroga all'articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, la facoltà di adottare nei relativi procedimenti di gara mediante licitazione privata le forme di pubblicità di volta in volta ritenute più idonee in relazione all'urgenza, alla natura ed all'entità delle opere da eseguire, secondo criteri da fissare con decreto del Ministro dei trasporti entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Nell'assegnazione delle commesse previste dalla presente legge, da esperire di norma con gara a licitazione privata, sono da preferire imprese, raggruppamenti di imprese o consorzi capaci di conseguire la dimensione economica, il grado di specializzazione, l'organizzazione anche per la ricerca e la esportazione adeguate alle esigenze del settore delle costruzioni ferroviarie; a tale fine si procederà ad una selezione preliminare di qualificazione dei concorrenti da condurre dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato sulla base delle capacità produttive dimostrate dalle singole ditte e della esperienza acquisita nelle precedenti forniture per le ferrovie dello Stato e finalizzata al conseguimento di una ristrutturazione produttiva del settore.

Le commesse di cui al precedente comma vengono assegnate per lotti consistenti ed omogenei ai sensi dell'articolo 10 della legge 9 marzo 1973, n. 52.

Art. 8.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad avvalersi delle facoltà previste dal decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150, convertito nella legge 22 dicembre 1930, n. 1752, e successive modificazioni, ferme restando le facoltà stabilite dalle leggi, per l'Azienda stessa, in materia di progettazione ed esecuzione delle opere.

Per la costruzione di opere, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ha facoltà di affidare a terzi particolari studi e progettazioni che richiedono speciali competenze tecniche e scientifiche, sempre che gli uffici dell'Azienda non siano in grado di provvedervi direttamente.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata a provvedere agli affidamenti di cui al precedente capoverso anche in economia per cottimi, secondo le norme in vigore in materia nella stessa Azienda.

Art. 9.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 agosto 1978

PERTINI

ANDREOTTI — COLOMBO — PANDOLFI — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1978, n. 504.

Norme di attuazione della delega di cui alla legge 6 aprile 1977, n. 185, per assicurare l'esecuzione delle convenzioni in materia di inquinamento da idrocarburi, adottate a Bruxelles il 29 novembre 1969 e della convenzione istitutiva di un Fondo internazionale di indennizzo dei relativi danni, adottata a Bruxelles il 18 dicembre 1971.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 3 della legge 6 aprile 1977, n. 185, di ratifica delle convenzioni in materia di inquinamento da idrocarburi, con allegato, adottate a Bruxelles il 29 novembre 1969, e adesione alla convenzione istitutiva di un Fondo internazionale di indennizzo dei relativi danni, adottata a Bruxelles il 18 dicembre 1971, e loro esecuzione;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 3 della legge citata il Governo è autorizzato ad emanare le norme necessarie ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dalle convenzioni suddette ed a consentire l'adozione delle misure connesse occorrenti per il raggiungimento delle finalità indicate negli atti medesimi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e della marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi del presente decreto:

con l'espressione « convenzione sull'intervento in alto mare » si intende la convenzione internazionale sull'intervento in alto mare in caso di sinistri che causino o possano causare inquinamento da idrocarburi, con allegato, adottata a Bruxelles il 29 novembre 1969, ratificata con la legge 6 aprile 1977, n. 185;

con l'espressione « convenzione sulla responsabilità civile » si intende la convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, con allegato, adottata a Bruxelles il 29 novembre 1969, ratificata con la legge 6 aprile 1977, n. 185;

con l'espressione « convenzione sul Fondo per l'indennizzo » si intende la convenzione internazionale per l'indennizzo dei danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, adottata a Bruxelles il 18 dicembre 1971, ratificata con la legge 6 aprile 1977, n. 185;

con l'espressione « certificato assicurativo » si intende il certificato prescritto dall'art. VII, par. 1, della convenzione sulla responsabilità civile;

con l'espressione « garanzia assicurativa » si intende la garanzia prevista dall'art. VII, par. 1, della convenzione sulla responsabilità civile;

con il termine « Fondo » si intende il fondo istituito con la convenzione sul Fondo per l'indennizzo.

Art. 2.

Ai fini dell'adozione delle misure di cui all'art. 1 della convenzione sull'intervento in alto mare, il Ministro della marina mercantile dispone, previa intesa con i Ministri degli affari esteri e della difesa e sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'intervento in alto mare che verrà effettuato con il concorso delle altre amministrazioni dello Stato civili e militari.

La direzione di tutte le attività svolte durante la emergenza è assunta dal Ministro della marina mercantile, ferme restando le attribuzioni di ogni amministrazione nella esecuzione dei compiti d'istituto.

Art. 3.

E' istituito presso il Ministero della marina mercantile il comitato permanente interministeriale di pronto intervento, quale organo tecnico-scientifico di consulenza del Ministro nella fase operativa, per l'adozione delle misure più appropriate e per il coordinamento delle operazioni di emergenza, di cui al precedente art. 2.

Il comitato definisce le procedure di intervento, sulla base del piano operativo di pronto intervento contro gli inquinamenti accidentali del mare da idrocarburi, predisposto dal Ministero della marina mercantile.

Il comitato è costituito con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della difesa e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed è presieduto dal direttore generale del demanio marittimo e dei porti del Ministero della marina mercantile.

Di esso fanno parte un rappresentante effettivo e uno supplente per ciascuno dei Ministri degli affari esteri, dell'interno, della difesa, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e della marina mercantile, nonchè un'esperto per ciascuno dei seguenti enti: E.N.I., R.I.N.A., C.N.R. e laboratorio centrale di idrobiologia del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Ministro della marina mercantile può invitare a partecipare ai lavori del comitato per particolari problemi rappresentanti dei Ministeri dei trasporti, dei lavori pubblici e di ogni altra amministrazione interessata, nonchè qualificati esperti in specifici settori.

Per la validità delle riunioni è sufficiente la presenza di almeno sette membri permanenti.

Le funzioni di segreteria del comitato sono esercitate da funzionari del Ministero della marina mercantile.

Il comitato dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere riconfermati.

Alle spese per il funzionamento del comitato permanente si provvede con lo stanziamento del cap. 1095 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio finanziario 1978, e del corrispondente capitolo per gli esercizi successivi.

Art. 4.

Per i contratti riguardanti gli interventi urgenti in alto mare il Ministero della marina mercantile, sentito il comitato previsto dall'art. 3, può provvedere a trattativa privata senza l'obbligo di acquisire il preventivo parere del Consiglio di Stato sui progetti di contratto.

All'esecuzione dei contratti stipulati ai sensi del comma precedente può provvedersi anche prima del visto e della registrazione dei relativi decreti di approvazione da parte della Corte dei conti.

Qualora, per motivi di urgenza, si sia verificata la necessità di assicurare l'immediata disponibilità di materiale di pronto impiego e non sia stato possibile stipulare i relativi contratti, il Ministero per la marina mercantile provvede con atti di riconoscimento di debito.

Art. 5.

Le notifiche e le consultazioni previste dall'art. III della convenzione sull'intervento in alto mare sono effettuate ad iniziativa del Ministero della marina mercantile per il tramite del Ministero degli affari esteri.

Art. 6.

Le navi che trasportano più di 2000 tonnellate di idrocarburi possono accedere e trattenersi nei porti nazionali e nelle stazioni terminali site nelle acque territoriali per effettuarvi operazioni commerciali e possono transitare nelle acque territoriali soltanto se sono munite del certificato assicurativo.

Il proprietario, l'armatore, o il raccomandatario delle navi di cui al precedente comma deve comunicare al comandante del porto, prima dell'accesso al porto e alle stazioni terminali, gli estremi del certificato assicurativo che deve essere esibito subito dopo l'arrivo dal comandante della nave.

In caso di mancanza o irregolarità del certificato assicurativo il comandante del porto rifiuta l'accesso o la partenza della nave, vietando o sospendendo le operazioni di carico e scarico, e dandone immediata comunicazione all'autorità doganale agli stessi fini.

Art. 7.

Il proprietario della nave, in caso di inquinamento marino, può chiedere la limitazione della responsabilità prevista dall'art. V della convenzione sulla responsabilità civile, mediante presentazione di idonea garanzia bancaria o assicurativa, rilasciata in conformità delle leggi e dei regolamenti che autorizzano e disciplinano le prestazioni bancarie e assicurative nel territorio nazionale.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, accertata l'esistenza della capacità economica e finanziaria, con proprio decreto autorizza le imprese a rilasciare le garanzie di cui al precedente comma.

Art. 8.

La garanzia assicurativa può essere costituita in uno dei modi indicati dall'art. VII, par. 1, della convenzione sulla responsabilità civile. Il rilascio della garanzia assicurativa è provato da apposito certificato, conforme al modello allegato alla convenzione sulla responsabilità civile, rilasciato da un organismo abilitato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La garanzia assicurativa è valida ed efficace per tutto il tempo per il quale è stata rilasciata. I suoi effetti non possono essere sospesi in caso di mancato o tardivo pagamento dei corrispettivi dovuti dal soggetto obbligato nè di fallimento o di inizio delle altre procedure consorsuali a carico del soggetto stesso.

Art. 9.

I destinatari di idrocarburi soggetti ai contributi a favore del Fondo, secondo la definizione dell'art. 1, paragrafo 3, della convenzione sul Fondo per l'indennizzo, sono tenuti a comunicare entro trenta giorni dal ricevimento, anche per mezzo di lettera raccomandata, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i quantitativi di idrocarburi ricevuti, sia che siano stati trasportati per mare e scaricati direttamente in porti o impianti terminali siti sul territorio nazionale, sia che giungano in qualsiasi impianto sito sul territorio nazionale dopo essere stati trasportati per mare e scaricati in porti o impianti terminali siti sul territorio di uno Stato non contraente.

Per « persone associate » di cui all'art. 10, n. 2, lettera *b*), della convenzione sul Fondo per l'indennizzo si intendono le società indicate nell'art. 2359 del codice civile nonchè gli agenti, i rappresentanti delle imprese e qualunque altra persona che agisce, anche saltuariamente, sotto la direzione e il controllo di un imprenditore.

Art. 10.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei destinatari dei quantitativi di idrocarburi soggetti a contributo in misura superiore a 150.000 tonnellate annue, da calcolarsi secondo i criteri stabiliti dall'articolo 10 della convenzione sul Fondo per l'indennizzo; stabilisce le modalità da osservare per le comunicazioni di cui al precedente art. 9; provvede alle necessarie comunicazioni all'amministrazione del Fondo.

Art. 11.

Le cause relative alla responsabilità del proprietario della nave per danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, ai sensi della convenzione sulla responsabilità civile, sono di competenza del tribunale nella cui circoscrizione si è verificato l'inquinamento. Nell'ipotesi di inquinamento di acque territoriali o di luoghi appartenenti alla circoscrizione di più tribunali, è competente il tribunale preventivamente adito.

Per la procedura di limitazione della responsabilità del proprietario, ai sensi dell'art. V della convenzione sulla responsabilità civile, si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui al libro IV, titolo IV del codice della navigazione. Il procedimento di limitazione è promosso avanti al tribunale competente ai sensi del primo comma del presente articolo.

La costituzione del Fondo, secondo le modalità previste dall'art. V della convenzione sulla responsabilità civile, è fatta presso la cancelleria del tribunale competente a conoscere delle cause di responsabilità.

Lo stesso tribunale di cui al primo comma è competente a conoscere di tutte le cause promosse per i danni derivanti dall'inquinamento da idrocarburi, ai sensi dell'art. 2 della convenzione sul Fondo per l'indennizzo.

Art. 12.

In caso di violazione dell'obbligo di cui al primo comma dell'art. 6 il proprietario della nave è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 25.000 a L. 100.000 per ogni tonnellata di idrocarburi trasportata.

In caso di violazione dell'obbligo di cui al primo comma dell'art. 9 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 1.000.000 a L. 10.000.000.

In caso di mancato pagamento del contributo dovuto al Fondo entro tre mesi dalla data di comunicazione dell'importo da versare, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari all'importo insoluto. Nei casi di particolare gravità o di reiterazione la sanzione è aumentata fino al triplo.

Le sanzioni di cui al primo comma sono irrogate dal prefetto competente per territorio, e quelle di cui al secondo e terzo comma dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Agli accertamenti, contestazioni o notificazioni provvedono, in aggiunta agli organi a ciò abilitati per legge, per le violazioni di cui al primo comma del presente articolo gli ufficiali e i sottufficiali delle capitanerie di porto, e per le violazioni di cui al secondo e al terzo comma i dirigenti e i funzionari direttivi del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Per i residenti all'estero la notificazione degli estremi della violazione non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine fissato per l'opposizione all'ingiunzione.

Nel caso previsto dal terzo comma del presente articolo è escluso il pagamento in misura ridotta.

I proventi delle sanzioni amministrative sono versati allo Stato.

Per quanto non previsto dai commi precedenti si applicano gli articoli da 3 a 9 della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

Art. 13.

Le disposizioni del presente decreto entreranno in vigore ciascuna contemporaneamente all'entrata in vigore della convenzione cui si riferisce, in conformità all'art. 2 della legge 6 aprile 1977, n. 185.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1978

LEONE

ANDREOTTI — FORLANI — BONIFACIO — PANDOLFI — DONAT-CATTIN — SCOTTI — ANSELMI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *agosto* 1978
Atti di Governo, registro n. 18, *foglio n.* 43

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 giugno 1978.

Sostituzione di un componente la commissione per l'inquadramento nelle amministrazioni dello Stato dei dipendenti da organismi militari alleati operanti in Italia nell'ambito della Comunità Atlantica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto in data 26 giugno 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1971, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 240, con il quale è stata costituita la commissione prevista dall'art. 2 della legge 9 marzo 1971, n. 98, recante provvidenze per il personale dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità Atlantica;

Considerato che il dirigente generale, prefetto dottor Giorgio Crainz, nominato componente della commissione di che trattasi con il decreto sopracitato, verrà prossimamente collocato a riposo;

Ritenuta la necessità di chiamare a far parte della citata commissione un funzionario della carriera direttiva dello Stato, in conformità all'art. 2, secondo comma, della suindicata legge n. 98;

Decreta:

Il dirigente superiore, vice prefetto dott. Tullio Fares, è nominato componente della commissione di cui alle premesse, in sostituzione del dirigente generale, prefetto dott. Giorgio Crainz.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1978

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
EVANGELISTI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *agosto* 1978
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 20

(6908)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1978.

Soppressione delle agenzie consolari di 2ª categoria in Almeria (Spagna) e in Buenaventura (Columbia).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 5 maggio 1948, con il quale veniva istituita in Almeria (Spagna) un'agenzia consolare di 2ª categoria;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 7 ottobre 1966, con il quale veniva istituita in Buenaventura (Columbia) un'agenzia consolare di 2ª categoria;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° giugno 1978 l'agenzia consolare di 2ª categoria in Almeria (Spagna) è soppressa.

Art. 2.

A decorrere dal 1° giugno 1978 l'agenzia consolare di 2ª categoria in Buenaventura (Columbia) è soppressa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1978

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1978
Registro n. 453 *Esteri, foglio n.* 233

(6881)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1978.

Sostituzione di un membro della commissione centrale per l'integrazione dei guadagni degli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, concernente la costituzione della commissione centrale per l'integrazione dei guadagni degli operai dipendenti da aziende industriali dell'edilizia e affini;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1970, con il quale è stata nominata la commissione predetta;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione del sig. Teresio Giverso, rappresentante dei lavoratori, dimissionario;

Sentita l'organizzazione sindacale interessata;

Decreta:

Il dott. Romano Galossi è nominato membro della commissione centrale per l'integrazione dei guadagni degli operai dipendenti dalle aziende industriali della edilizia e affini, quale rappresentante dei lavoratori in sostituzione del sig. Teresio Giverso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 giugno 1978

Il Ministro: SCOTTI

(6646)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1978.

Modificazioni al decreto ministeriale 6 giugno 1974 concernente la ristrutturazione degli uffici periferici del Ministero della sanità per la profilassi internazionale delle malattie infettive e diffusive.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 27 aprile 1974, n. 174, concernente la ristrutturazione degli uffici periferici del Ministero della sanità per la profilassi internazionale delle malattie infettive e diffusive ed in particolare l'art. 1;

Visti i propri decreti 6 giugno 1974 e 28 settembre 1977, rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 10 luglio 1974 e n. 295 del 28 ottobre 1977, con i quali venivano indicati gli uffici sanitari di porto, aeroporto e di confine dipendenti dagli uffici periferici del Ministero della sanità di cui all'art. 1 della legge 27 aprile 1974, n. 174;

Considerata la necessità di integrare, ulteriormente, per esigenze di servizio il sopraindicato decreto 6 giugno 1974, per quanto attiene ai porti di Porto Vesme, Sarroch e Arbatax;

Decreta:

Il prospetto del decreto ministeriale 6 giugno 1974, con il quale vengono indicati gli uffici di sanità di cui all'art. 1 della legge 27 aprile 1974, n. 174, con i relativi servizi sanitari di porto, aeroporto e posti di confine cui sovraintendono, è integrato come segue:

Uffici periferici del Ministero della sanità	Uffici sanitari di porto dipendenti	Uffici sanitari di aeroporto dipendenti	Uffici sanitari di confine dipendenti
(*Omissis*)			
V Cagliari - Porto e aeroporto	1) Arbatax 2) Asinara 3) La Maddalena 4) Olbia 5) Oristano 6) Porto Torres 7) Porto Vesme 8) S. Antioco 9) Sarroch	1) Alghero 2) Olbia	
(*Omissis*)			

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1978

Il Ministro: ANSELMI

(6233)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1978.

Determinazione dei criteri di priorità, per l'anno 1978, ai sensi dell'art. 4 della legge 2 febbraio 1974, n. 26, in materia di credito navale.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 4 della legge 2 febbraio 1974, n. 26;

Visto il parere espresso dalla commissione prevista dall'art. 4 della citata legge in data 13 giugno 1978;

Considerato che occorre stabilire i criteri relativi alla determinazione dei settori delle attività da finanziare ai sensi della citata legge per l'utilizzazione dei limiti di impegno disponibili per il 1978 (15 miliardi di lire in base all'art. 11 della legge 25 maggio 1978, n. 234);

Ritenuto che occorra riservare una quota dei predetti limiti di impegno, nella misura di 7 miliardi di lire, alle costruzioni connesse alla realizzazione dei programmi della Finmare e delle società miste in applicazione della legge 20 dicembre 1974, n. 684, con riferimento alle costruzioni di cui è prevista l'ultimazione dei lavori entro il 1978;

Considerato che debbono ancora essere ammesse ai benefici di legge numerose istanze relative a lavori da tempo iniziati ed ultimati e, in parte, fruenti di prefinanziamenti a tasso ordinario degli istituti di credito autorizzati all'esercizio del credito navale, per i quali la valutazione di priorità deve essere riferita, ai sensi dell'art. 5 della legge 25 maggio 1978, n. 234, ai criteri stabiliti per l'anno nel quale sono stati perfezionati i contratti od abbiano avuto inizio i lavori in proprio;

Ritenuto, peraltro, che la funzione incentivante del credito navale agevolato postula che le nuove iniziative armatoriali meritino di essere assistite secondo criteri di priorità appropriati;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'utilizzazione degli stanziamenti per i limiti di impegno disponibili per il 1978 in base all'art. 11 della legge 25 maggio 1978, n. 234, è riservata una quota di sette miliardi di lire per le costruzioni connesse alla realizzazione dei programmi della Finmare e delle società miste in applicazione della legge 20 dicembre 1974, n. 684, con riferimento alle costruzioni di cui è prevista l'ultimazione dei lavori entro il 1978.

Per le costruzioni di cui al comma precedente di cui è prevista l'ultimazione negli anni successivi sarà applicato il disposto del secondo capoverso dell'art. 11 della legge 25 maggio 1978, n. 234.

Art. 2.

La quota residua degli stanziamenti per i limiti di impegno disponibili per il 1978 in base al citato art. 11 sarà assegnata secondo i criteri di priorità seguenti:

1) navi da carico specializzate (navi traghetto, portacontenitori, metaniere, navi per trasporto di prodotti petrolchimici, navi per carichi multipli, cisterne per trasporto di prodotti raffinati, ecc.), navi per servizi turistici, rimorchiatori, pescherecci specializzati;

2) navi di tipo tradizionale da carico secco;

3) navi cisterna per il trasporto di greggio non superiori alle centomila tonnellate di portata lorda.

Le navi già costruite od in corso di costruzione saranno ammesse seguendo i criteri di priorità stabiliti per l'anno nel quale sono stati perfezionati i contratti od abbiano avuto inizio i lavori in proprio.

Nell'ambito dei predetti tipi di navi sarà data preferenza alle iniziative che abbiano già ottenuto un prefinanziamento da parte di un istituto di credito autorizzato all'esercizio del credito navale o per le quali uno dei citati istituti faccia conoscere di essere disposto a concedere il finanziamento a breve termine.

Art. 3.

Ove l'utilizzazione degli stanziamenti di cui al precedente art. 2 dovesse procedere in guisa da lasciar prevedere che essi non potranno essere integralmente utilizzati nel corso del 1978, una quota di essi potrà, all'occorrenza, essere destinata alle iniziative di cui all'art. 1 in aggiunta alla quota di riserva ivi prevista.

Roma, addì 27 luglio 1978

Il Ministro: COLOMBO

(6966)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1978.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Sicilia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo alla istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 13 luglio 1977 relativo alla ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Sicilia;

Vista la nota con la quale il sig. Giovanni Ballatore, membro del comitato medesimo in qualità di rappresentante dei lavoratori dipendenti del credito e assicurazione, ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Vista la nota n. 813 del 6 giugno 1978, con la quale la Federazione CGIL, CISL, UIL ha designato il sig. Salvatore Fidelio in sostituzione del sig. Giovanni Ballatore;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Salvatore Fidelio è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Sicilia in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del credito e assicurazione ed in sostituzione del sig. Giovanni Ballatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1978

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(6965)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1978.

Dichiarazione di urgenza ed indifferibilità delle opere costituenti l'impianto trasmettitore radiofonico ad onde medie di Sassari.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, e successive modifiche;

Visto il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche, e le successive modifiche;

Visto l'art. 231 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 10 della convenzione con la RAI - Radiotelevisione italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1975, n. 452;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni nel corso dell'adunanza n. 504 del 25 luglio 1975;

Vista l'istanza datata 21 marzo 1977, con la quale la concessionaria RAI chiede che vengano dichiarate urgenti ed indifferibili le opere relative alla costruzione dell'impianto trasmettitore radiofonico ad onde medie di Sassari;

Vista la relazione tecnica con i relativi allegati;

Riconosciuto che la località prescelta è tecnicamente la più idonea;

Considerati i caratteri di pubblico interesse e di pubblica utilità nonché l'urgenza e l'indifferibilità degli impianti di cui trattasi per assicurare il buon funzionamento del servizio radiofonico;

Decreta:

Art. 1.

Le opere relative alla costruzione ed al funzionamento degli impianti costituenti il trasmettitore radiofonico ad onde medie di Sassari sono dichiarate urgenti ed indifferibili.

Art. 2.

Per la realizzazione e l'uso degli impianti di cui al precedente articolo, la RAI - Radiotelevisione italiana, potrà utilizzare, mediante espropriazione, il terreno necessario per la installazione delle apparecchiature, indicato con tratteggio rosso nella planimetria allegata.

Art. 3.

L'espropriazione di cui al presente decreto, come pure le opere inerenti alla installazione degli impianti, dovranno essere iniziate antro duecentoquaranta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto e compiute entro il termine di tre anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1978

Il Ministro: GULLOTTI

(6995)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1978.

Dichiarazione di urgenza ed indifferibilità delle opere relative agli impianti costituenti il ripetitore TV 2ª rete di Monte Padrio.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 28 giugno 1865, n. 2359, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per l'esecuzione delle opere pubbliche, e le successive modifiche;

Visto l'art. 231 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 9 della convenzione con la RAI - Radiotelevisione italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1975, n. 452;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni nel corso dell'adunanza n. 504 del 25 luglio 1975;

Vista l'istanza datata 9 novembre 1976, con la quale la concessionaria RAI chiede che vengano dichiarate urgenti ed indifferibili le opere relative alla costruzione dell'impianto ripetitore della 2ª rete TV di Monte Padrio (Sondrio);

Vista la relazione tecnica con i relativi allegati;

Riconosciuto che la località prescelta è tecnicamente la più idonea;

Considerati i caratteri di pubblico interesse e di pubblica utilità nonché l'urgenza e l'indifferibilità degli impianti di cui trattasi per assicurare il buon funzionamento del servizio di televisione;

Decreta:

Art. 1.

Le opere relative alla costruzione ed al funzionamento degli impianti costituenti il ripetitore della 2ª rete TV di Monte Padrio (Sondrio) sono dichiarate urgenti ed indifferibili.

Art. 2.

Per la realizzazione e l'uso degli impianti di cui al precedente articolo la RAI - Radiotelevisione italiana, potrà utilizzare, mediante espropriazione, il terreno necessario per l'installazione delle apparecchiature, indicato in giallo nella planimetria allegata e, mediante imposizione di servitù di transito nei modi di legge, la zona indicata in verde nella stessa planimetria.

Art. 3.

L'espropriazione e l'imposizione di servitù di cui al presente decreto, come pure le opere inerenti all'installazione degli impianti, dovranno essere iniziate entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto e compiute entro il termine di tre anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1978

Il Ministro: GULLOTTI

(6994)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1978.

Dichiarazione di urgenza ed indifferibilità delle opere relative agli impianti costituenti il ripetitore TV 1ª rete di Villa d'Ogna.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche, e le successive modifiche;

Visto l'art. 231 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 9 della convenzione con la RAI Radiotelevisione italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1975, n. 452;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni nel corso dell'adunanza n. 504 del 25 luglio 1975;

Vista l'istanza datata 3 marzo 1977, con la quale la consessionaria RAI chiede che vengano dichiarate urgenti ed indifferibili le opere relative alla costruzione dell'impianto ripetitore della 1ª rete TV di Villa d'Ogna (Bergamo);

Vista la relazione tecnica con i relativi allegati;

Riconosciuto che la località prescelta è tecnicamente la più idonea;

Considerati i caratteri di pubblico interesse e di pubblica utilità nonché l'urgenza e l'indifferibilità degli impianti di cui trattasi per assicurare il buon funzionamento del servizio di televisione;

Decreta:

Art. 1.

Le opere relative alla costruzione ed al funzionamento degli impianti costituenti il ripetitore TV 1ª rete di Villa d'Ogna (Bergamo) sono dichiarate urgenti ed indifferibili.

Art. 2.

Per la realizzazione e l'uso degli impianti di cui al precedente articolo la RAI Radiotelevisione italiana, potrà utilizzare mediante espropriazione, il terreno necessario per l'installazione delle apparecchiature, indicato in colorazione verde nella planimetria (allegato *A*), e mediante imposizione di servitù di transito nei modi di legge, la zona indicata con colorazione rossa e gialla nella planimetria (allegato *B*).

Art. 3.

L'espropriazione e l'imposizione di servitù di cui al presente decreto, come pure le opere inerenti all'installazione degli impianti, dovranno essere iniziate, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto e compiute entro il termine di tre anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1978

Il Ministro: GULLOTTI

(6993)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1978.

Dichiarazione di urgenza ed indifferibilità delle opere relative agli impianti costituenti il ripetitore TV 2ª rete di Rocca d'Arce.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, e successive modifiche;

Visto il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche, e le successive modifiche;

Visto l'art. 231 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 9 della convenzione con la RAI Radiotelevisione italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1975, n. 452;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni nel corso dell'adunanza n. 504 del 25 luglio 1975;

Vista l'istanza datata 3 marzo 1977, con la quale la concessionaria RAI chiede che vengano dichiarate urgenti ed indifferibili le opere relative alla costruzione dell'impianto ripetitore della 2ª rete TV di Rocca d'Arce (Frosinone);

Vista la relazione tecnica con i relativi allegati;

Riconosciuto che la località prescelta è tecnicamente la più idonea;

Considerati i caratteri di pubblico interesse e di pubblica utilità nonché l'urgenza e l'indifferibilità degli impianti di cui trattasi per assicurare il buon funzionamento del servizio di televisione;

Decreta:

Art. 1.

Le opere relative alla costruzione ed al funzionamento degli impianti costituenti il ripetitore TV 2ª rete di Rocca d'Arce (Frosinone) sono dichiarate urgenti ed indifferibili.

Art. 2.

Per la realizzazione e l'uso degli impianti di cui al precedente articolo la RAI Radiotelevisione italiana, potrà utilizzare: mediante espropriazione, il terreno necessario per l'installazione delle apparecchiature (zona indicata in colorazione gialla nella planimetria allegata); mediante imposizione di servitù di assoluta inedificabilità (zona indicata in colorazione bleu); mediante imposizione di servitù di transito (zona indicata in colorazione verde nella stessa planimetria).

Art. 3.

La espropriazione e le imposizioni di servitù di cui al presente decreto, come pure le opere inerenti alla installazione degli impianti, dovranno essere iniziate entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto e compiute entro il termine di tre anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1978

Il Ministro: GULLOTTI

(6996)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1978.

Variazione del tasso ufficiale di sconto e della misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente a scadenza fissa.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 28, 29 e 30 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione di biglietti di banca, approvato con regio decreto del 28 aprile 1910, n. 204;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 24 giugno 1975;

Visto il decreto ministeriale 26 agosto 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 27 agosto 1977;

Sentita la Banca d'Italia:

Determina:

Art. 1.

A decorrere dal 4 settembre 1978 la ragione normale dello sconto presso la Banca d'Italia è variata dall'11,50% al 10,50%, mentre resta invariata nella misura del 3% la maggiorazione prevista dal decreto ministeriale 20 giugno 1975.

Per le operazioni relative alle cambiali agrarie emesse ai sensi dell'art. 6 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, la ragione dello sconto presso la Banca d'Italia resta invariata nella misura del 7%. Resta altresì invariata nella misura dell'1% la ragione dello sconto, presso la Banca d'Italia, per le operazioni relative a cambiali rivenienti dal finanziamento delle cessate gestioni di ammasso grano e di altri prodotti agricoli e delle campagne di commercializzazione del grano 1962-63 e 1963-64.

Art. 2.

A decorrere dal 4 settembre 1978 la misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente e a scadenza fissa presso la Banca d'Italia è variata dall'11,50% al 10,50%.

Le maggiorazioni previste per le operazioni di anticipazione a scadenza fissa continueranno ad essere applicate secondo i criteri appresso indicati:

ove un'azienda di credito ricorra ad un'operazione di anticipazione a scadenza fissa, prima che siano trascorsi novanta giorni dall'inizio di una precedente operazione, verrà applicata una maggiorazione del 3% in aggiunta al tasso base; la maggiorazione sarà del 2% e dell'1% qualora detto intervallo sia superiore rispettivamente a novanta e centoventi giorni.

Non verranno applicate maggiorazioni se l'intervallo sarà superiore ai centocinquanta giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° settembre 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(7113)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di istituzioni di diritto privato presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Padova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Padova è vacante la cattedra di istituzioni di diritto privato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7060)

Vacanza della cattedra di istituzioni di diritto pubblico presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Salerno.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Salerno è vacante la cattedra di istituzioni di diritto pubblico, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7061)

Vacanza delle cattedre di tecnica delle costruzioni, di indirizzi dell'architettura moderna e di composizione architettonica presso la facoltà di architettura dell'Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di architettura dell'Università di Firenze sono vacanti le seguenti cattedre:

1) tecnica delle costruzioni;
2) indirizzi dell'architettura moderna;
3) composizione architettonica,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7062)

Vacanza della cattedra di storia della musica presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma è vacante la cattedra di storia della musica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7063)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 169

Corso dei cambi del 30 agosto 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	835,30	835,30	835,40	835,30	835,30	845,20	835,20	835,30	835,30	835,30
Dollaro canadese .	727,55	727,55	727,50	727,55	727,55	735,25	727,25	727,55	727,55	727,55
Franco svizzero .	507,80	507,80	510 —	507,80	509,95	500,70	509,80	507,80	507,80	507,80
Corona danese	152,60	152,60	152,30	152,60	152,60	152,15	152,60	152,60	152,60	152,60
Corona norvegese .	160,14	160,14	160 —	160,14	160,18	159,40	160,19	160,14	160,14	160,15
Corona svedese .	189,01	189,01	188,80	189,01	189,10	188,60	189,04	189,01	189,01	189 —
Fiorino olandese	389,40	389,40	388,25	389,40	389,15	388,25	388,50	389,40	389,40	389,40
Franco belga .	26,72	26,72	26,70	26,72	26,80	26,50	26,735	26,72	26,72	26,70
Franco francese	191,89	191,89	191,90	191,89	192 —	190,90	192,01	191,89	191,89	191,90
Lira sterlina .	1624,05	1624,05	1622,75	1624,05	1623,24	1621,20	1623,25	1624,05	1624,05	1624 —
Marco germanico .	420,20	420,20	420,25	420,20	421,23	418,10	420,88	420,20	420,20	420,20
Scellino austriaco .	58,188	58,188	58,25	58,188	58,27	57,90	58,27	58,188	58,188	58,20
Escudo portoghese	18,65	18,65	18,45	18,65	18,50	18,60	18,55	18,65	18,65	18,65
Peseta spagnola .	11,353	11,353	11,35	11,353	11,35	11,30	11,353	11,353	11,353	11,35
Yen giapponese .	4,411	4,411	4,42	4,411	4,41	4,40	4,414	4,411	4,411	4,41

Media dei titoli del 30 agosto 1978

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	73,25
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	96,80
» 5 % (Ricostruzione)	98,325
» 5 % (Città di Trieste)	97,975
» 5 % (Beni esteri)	98,15
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 .	85,125
» 5,50 % » » 1968-83 .	82,025
» 5,50 % » » 1969-84 .	78,575
» 6 % » » 1970-85 .	78,825
» 6 % » » 1971-86 .	76,65
» 6 % » » 1972-87 .	74,775
» 9 % » » 1975-90 .	83,25
» 9 % » » 1976-91 .	83,40
» 10 % » » 1977-92 .	86,70
Redimibile 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,925
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979 .	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,60
» » » » 1-10-1979 .	101,30
» » » » 1978-80 .	100,425
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	98,325
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	98,45
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	96,70
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	91,725
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	95,70
» » » 10 % 1- 1-1981	95,10
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	80,90
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 agosto 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	835,25
Dollaro canadese	727,40
Franco svizzero .	508,80
Corona danese	152,60
Corona norvegese	160,165
Corona svedese	189,025
Fiorino olandese	388,95
Franco belga	26,727
Franco francese	191,95
Lira sterlina	1623,65
Marco germanico	420,54
Scellino austriaco	58,229
Escudo portoghese	18,60
Peseta spagnola	11,353
Yen giapponese	4,412

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di luglio 1978

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di luglio 1978 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 31 luglio 1978			
		INCASSI (in milioni di lire)		PAGAMENTI (in milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1977			39.721		
GESTIONE DI BILANCIO					
Entrate tributarie, extra tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	24.363.013			
	residui	512.574			
	Totale		24.875.587		
Accensione di prestiti	competenza	12.935.227			
	residui	660			
	Totale		12.935.887		
Spese correnti	competenza			26.155.271	
	residui			3.992.281	
	Totale				30.147.552
Spese in conto capitale	competenza			5.332.566	
	residui			2.008.395	
	Totale				7.340.961
Rimborso di prestiti	competenza			1.885.623	
	residui			8.469	
	Totale				1.894.092
GESTIONE DI TESORERIA					
In conto debiti di tesoreria:					
Debito fluttuante		48.370.261		43.664.788	
Conti correnti		89.879.357		87.181.437	
Incassi da regolare		50.628.840		49.623.023	
Altre gestioni		35.248.833		31.136.580	
	Totale		224.127.291		211.605.828
In conto crediti di tesoreria:					
Crediti per operazioni di portafoglio		361.134		370.887	
Pagamenti da regolare		2.824.982		4.224.995	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		4.834.930		5.969.802	
Altri crediti		56.373.334		64.771.565	
	Totale		64.394.380		75.337.249
	Totale complessivo		326.372.866		326.325.682
Fondo di cassa al 31 luglio 1978			—		47.184
	Totale a pareggio		326.372.866		326.372.866

SITUAZIONE DEL TESORO

		Al 31 luglio 1978 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa			47.184	
CREDITI DI TESORERIA				
Crediti per operazioni di portafoglio		9.994		
Pagamenti da regolare		4.623.248		
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		8.813.265		
Altri crediti		22.430.816		
	Totale crediti		35.877.323	
	In complesso			35.924.507
DEBITI DI TESORERIA				
Debito fluttuante		50.832.662		
Conti correnti		16.484.099		
Incassi da regolare		2.047.502		
Altre gestioni		5.184.144		
	Totale debiti			74.548.407
Situazione del Tesoro (passività)				38.623.900

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 31 luglio 1978: lire 499.015 **milioni.**

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale del Tesoro: RUGGIERO

(7073)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

Situazione al 31 luglio 1978

ATTIVO

Voce		Parziali	Totali
Oro	L.		8.600.658.308.635
Cassa	»		339.446.873.908
Portafoglio su piazze italiane:			
— risconto alle Aziende di credito	L.	50.185.657.144	
— sconto Buoni Tesoro e cedole	»	—	
			50.185.657.144
Anticipazioni:			
— in conto corrente	L.	669.881.168.688	
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974	»	225.393.443.148	
— a scadenza fissa	»	—	
			395.274.611.836
Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione	L.		—
Attività verso l'estero in valuta	»		3.833.525.384
Ufficio Italiano Cambi:			
— conto corrente ordinario	L.	9.429.945.759.752	
— conti speciali	»	5.764.142.747.250	
			15.194.088.507.002
Anticipazioni straordinarie al Tesoro	L.		—
Risconto per finanziamenti ammassi	»		1.344.950.002.265
Conto corrente per il servizio di Tesoreria	»		6.102.446.663.187
Servizi diversi per conto dello Stato - partite debitorie	»		36.150.296.386
Impiego in titoli di Stato o garantiti dallo Stato	»		24.912.446.399.286
Certificati di credito del Tesoro di cui alla legge 17-8-1974, n. 386	»		207.408.775.852
Investimento dei fondi di riserva e di fondi diversi accantonati:			
— titoli di Stato o garantiti dallo Stato	L.	758.693.858.588	
— altre attività	»	306.906.890.508	
			1.065.600.749.096
Immobili per uso ufficio	L.		1
Partite varie attive	»		2.636.944.081.695
Spese dell'esercizio	»		1.329.627.418.624
			62.719.061.870.301
Impegni:			
— credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione	L.		1.575.891.773.137
Depositi:			
— a garanzia	L.	3.872.880.688.418	
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	»	—	
— altri	»	30.745.883.126.095	
			34.618.763.814.513
Depositari di titoli e valori	L.		344.623.972
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		3.152.126.708
TOTALE	L.		98.917.214.208.631

PASSIVO

Voce		Parziali	Totali
Circolazione	L.		17.547.538.084.000
Vaglia cambiari ed altri debiti a vista	»		121.049.497.342
Depositi in conto corrente liberi	»		528.185.888.998
Depositi in conto corrente vincolati a tempo	»		1.000.020.000
Conti speciali di cui alla legge 17-8-1974, n. 386	»		466.933.015.251
Depositi in conto corrente costituiti per obblighi di legge:			
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	L.	24.158.397.569.287	
— altri	»	31.491.565.755	
			24.189.889.135.042
Depositi in valuta estera:			
— per conto U.I.C.	L.	3.267.348.738.125	
— altri	»	3.426.634.817	
			3.270.775.372.942
Conti dell'estero in lire:			
— per conto U.I.C.	L.	2.496.794.406.515	
— altri	»	67.513.603.755	
			2.564.308.010.270
Ufficio Italiano Cambi - conto corrente ordinario	L.		—
Conto corrente per il servizio di Tesoreria	»		—
Servizi diversi per conto dello Stato - partite creditorie	»		175.006.735.741
Servizi di cassa per conto di enti vari	»		36.816.318.966
Fondi diversi accantonati	»		8.813.596.964.108
Partite varie passive	»		3.464.012.619.971
Capitale sociale	L.	300.000.000	
Fondo di riserva ordinario	»	87.635.290.029	
Fondo di riserva straordinario	»	91.142.483.935	
			179.077.773.964
Rendite dell'esercizio	»		1.360.872.433.706
			62.719.061.870.301
Impegni	L.		1.575.891.773.137
Depositanti	»		34.618.763.814.513
Titoli e valori presso terzi	»		344.623.972
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		3.152.126.708
TOTALE	L.		98.917.214.208.631

(7074)

Il Governatore BAFFI

Il ragioniere generale: SALONICO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per esami, a trentuno posti di consigliere in prova nella carriera direttiva dell'amministrazione centrale, ruolo del personale amministrativo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relativo ai nuovi stipendi e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto interministeriale 28 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1973, registro n. 36 Finanze, foglio n. 201, che stabilisce le piante organiche e la denominazione delle qualifiche risultanti, con effetto dal 12 dicembre 1972 e per ciascun ruolo delle carriere direttive del Ministero delle finanze, dall'applicazione del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, recante norme concernenti i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397;

Vista la legge 19 luglio 1977, n. 412;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1978, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 89, emanato in attuazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Visto il decreto ministeriale 11 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1974, registro n. 76 Finanze, foglio n. 332, con il quale è stato stabilito il programma d'esame per i concorsi per la nomina a consigliere in prova nella carriera direttiva dell'amministrazione centrale;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto delle riduzioni di dotazioni organiche e delle riserve di posti stabilite dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nonchè delle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482, nonchè della legge 14 agosto 1975, n. 397;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a trentuno posti di consigliere in prova nella carriera direttiva dell'amministrazione centrale, ruolo del personale amministrativo.

Un quinto dei posti di cui sopra è riservato, ai sensi del secondo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, come sostituito dall'art. 16 della legge 4 agosto 1975, n. 397, al personale delle abolite imposte di consumo in possesso dei requisiti prescritti dal citato art. 18 e dagli articoli 8 e 9 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649.

Un sesto dei posti di cui sopra è riservato, ai sensi del primo comma dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati della carriera di concetto e corrispondenti della stessa amministrazione con qualifica di segretario capo o equiparata, nonchè di segretario principale o equiparata, con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica o, a prescindere da tale anzianità, se in possesso di uno dei prescritti diplomi di laurea.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto:

A) Il possesso di uno dei seguenti titoli di studio conseguiti presso università italiane;

laurea in giurisprudenza;

laurea rilasciata da una delle facoltà di economia e commercio o da uno degli istituti superiori di scienze economiche e commerciali, compresa l'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano;

laurea in scienze politiche.

Sono ammessi altresì, con esclusione di altri titoli di studio, i candidati in possesso d'uno dei titoli dichiarati per legge equipollenti ad uno di quelli tassativamente sopra indicati.

B) Età non superiore agli anni 35.

Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono elevazione di detto limite, l'età non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni o i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Per i candidati che siano dipendenti di ruolo dello Stato si applica l'art. 200, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

C) Cittadinanza italiana.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta morale e civile.

F) Sana e robusta costituzione fisica o mancanza di difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 Roma, debbono essere direttamente presentate o spedite al Ministero stesso o ad una delle intendenze di finanza entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 35° anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'Università presso la quale è stato conseguito e dell'anno accademico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) il possesso di eventuali titoli preferenziali e di precedenza nella nomina previsti dalle vigenti norme e dal presente bando. I titoli preferenziali e di precedenza nella nomina non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto di cui al precedente comma comportano l'esclusione dal concorso.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero o ad una delle intendenze di finanza, dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dal Ministero o dall'intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo, nonchè, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali e di precedenza dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestanti il possesso di uno dei titoli di studio prescritti dall'art. 2, lettera *A*) del presente bando;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 35° anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione o alla esenzione del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio *continuativo e incondizionato all'impiego al* quale concorre.

Nel suddetto certificato dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Non possono essere assunti in servizio i candidati che non consegnino i prescritti documenti, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art. 7.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati o militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perchè non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera d'invito di cui al precedente art. 6, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera d'invito.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) dell'art. 6, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella del ricevimento dell'invito ad assumere servizio di cui allo stesso articolo 6.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1977, n. 642, purchè esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto-legge 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza *presentati, a qualsiasi titolo, a questo o ad altri Ministeri* e ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno, altresì, facoltà d'avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 10.

L'esame consterà di due prove scritte e di un colloquio in base al seguente programma:

PROVE SCRITTE

Prima prova:

diritto privato;
diritto amministrativo;
diritto costituzionale.

Seconda prova:

economia politica;
scienza delle finanze;
diritto tributario.

COLLOQUIO

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

diritto penale (parte generale);
diritto processuale civile e penale;
contabilità di Stato;
nozioni di statistica.

Art. 11.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni 26 *e* 27 *gennaio* 1979 *alle ore otto e avranno luogo in Roma presso il palazzo degli esami - Via Girolamo Induno,* 4.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere la prova scritta nella sede e nei giorni stabiliti dal presente decreto senza alcun preavviso od invito.

L'amministrazione si riserva di variare la data e la sede degli esami sopra indicati per ragioni di forza maggiore. Tali eventuali variazioni saranno singolarmente comunicate agli interessati.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma dell'aspirante autenticata;
b) tessera postale;
c) patente automobilistica;
d) passaporto;
e) carta d'identità;
f) porto d'armi;
g) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 12.

Per lo svolgimento delle prove d'esame e per gli adempimenti ad esse inerenti, saranno osservate le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 3 maggio 1957, n. 686; 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 13.

Il colloquio avrà luogo in Roma.

Sono ammessi al colloquio i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno superato le prove scritte sara data comunicazione. con l'indicazione del voto riportato in ciascuna di esse, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere il colloquio.

Tale prova non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, e del voto ottenuto nel colloquio costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con la osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Tali riserve di posti non possono, complessivamente, superare la metà di quelli messi a concorso.

Le preferenze e le riserve di cui ai precedenti commi quinto e sesto non saranno applicabili se i relativi titoli non siano stati indicati nelle domande di ammissione al concorso.

Art. 14.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei saranno approvate con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria, si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 15.

La mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 6, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina.

Art. 16.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina, prevista dal precedente art. 15, possono essere conferiti entro il termine di sei mesi dalla data del relativo provvedimento, secondo l'ordine della graduatoria, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso.

Art. 17.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 6 del presente bando saranno nominati consiglieri in prova nella carriera direttiva dell'amministrazione centrale, ruolo del personale amministrativo, con decorrenza dalla data di tale assunzione, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti.

Ai medesimi impiegati verrà corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Nei casi in cui dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 luglio 1978

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *agosto* 1978
Registro n. 31 *Finanze, foglio n.* 343

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 2.000)

Al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato il . . . a . . . . . . (provincia di . . . . . .) e residente in . . . . c.a.p. . . (provincia di . . . . . .), via . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a trentuno posti di consigliere in prova nella carriera direttiva dell'amministrazione centrale, ruolo del personale amministrativo.

Fa presente di avere diritto all'aumento dei limiti di età perchè . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di

(1)

Data,

Firma

Indirizzo presso cui desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni

Visto per l'autenticità della firma del sig.

(1) Indicare gli eventuali titoli preferenziali e di precedenza nella nomina.

(6940)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia maxillo-facciale, sessione anno 1976.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1976;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1977, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1978, registro n. 1, foglio n. 112;

Considerato che il dott. Giorgi Bruno ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di segretario della commissione predetta per motivi di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

La dott.ssa Marchetti Agata, direttore di sezione del Ministero della sanità, è nominata segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia maxillo-facciale che si terrà a Roma il giorno 28 febbraio 1978 in sostituzione del dott. Giorgi Bruno, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1978

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1978
Registro n. 5 Sanità, foglio n. 19

(6541)

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale a primario di chirurgia generale, sessione anno 1976.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1976;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1977, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1978, registro n. 1, foglio n. 112;

Considerato che il dott. Ceccotti Sergio ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di segretario della commissione predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il dott. Clemente Francesco, consigliere del Ministero della sanità, è nominato segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia generale che si terrà a Roma il giorno 21 marzo 1978 in sostituzione del dott. Ceccotti Sergio, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1978

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1978
Registro n. 5 Sanità, foglio n. 21

(6542)

MINISTERO DELLA DIFESA

Proroga del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso per la nomina di un tenente di vascello direttore del corpo musicale della Marina militare.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 31 gennaio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1978, registro n. 5 Difesa Marina, foglio n. 144 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 77 del 18 marzo 1978, con il quale è stato bandito il concorso, per titoli e per esami, per la nomina di un tenente di vascello in servizio permanente effettivo direttore del corpo musicale della Marina militare;

Visto l'art. 4 del suddetto decreto;

Visto il decreto ministeriale in data 16 maggio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1978, registro n. 17 Difesa Marina, foglio n. 166, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 16 giugno 1978, con il quale è stato prorogato il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al suddetto concorso;

Considerata l'opportunità di prorogare fino al 15 settembre 1978 il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al suddetto concorso, onde consentire un più adeguato afflusso di domande che permetta una migliore selezione;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, per titoli e per esami, per la nomina di un tenente di vascello in servizio permanente effettivo direttore del corpo musicale della Marina militare, previsto dall'art. 4 del decreto ministeriale 31 gennaio 1978, è prorogato al 15 settembre 1978.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 luglio 1978

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1978
Registro n. 22 Difesa, foglio n. 129

(6939)

CORTE DEI CONTI

Aumento da sei a nove dei posti del concorso, per esami, a coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 20 luglio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 9 agosto 1978, con il quale è stato bandito il concorso, per esami, a sei posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti;

Accertata l'attuale disponibilità di posti nel ruolo della carriera esecutiva;

Considerata l'opportunità di elevare il numero dei posti messi a concorso con il suddetto decreto, data l'urgenza di assumere in servizio nuovi impiegati per far fronte alle sempre crescenti esigenze di funzionamento degli uffici della Corte stessa;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Decreta:

I posti di coadiutore della Corte dei conti messi a concorso con il decreto sopracitato, sono aumentati da sei a nove.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 26 agosto 1978

Il presidente: TEMPESTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *agosto* 1978
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 133

(6998)

OSPEDALE DI MONFALCONE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

due posti di assistente di chirurgia generale;

un posto di assistente di radiologia;

un posto di assistente del servizio di anatomia ed istologia patologica;

un posto di assistente di medicina generale;

un posto di medico collaboratore (assistente) al centro sociale di oftalmologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale (ufficio concorsi) dell'ente in Monfalcone (Gorizia).

(3083/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno a:

un posto di assistente di geriatria;

un posto di assistente di cardioangiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale (ufficio concorsi) dell'ente in Monfalcone (Gorizia).

(3084/S)

OSPEDALE «S. MARIA GORETTI» DI LATINA

Concorso ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Latina.

(3079/S)

OSPEDALE CIVILE DI CUORGNE'

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di chirurgia generale;

un posto di aiuto di medicina generale (sede di Cuorgnè);

un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cuorgnè (Torino).

(3080/S)

OSPEDALE DI MACERATA

Concorso ad un posto di assistente dermatologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente dermatologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Macerata.

(3078/S)

OSPEDALE CIVILE «P. COSMA» DI CAMPOSAMPIERO

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Camposampiero (Padova).

(3086/S)

OSPEDALE CIVILE « T. EVOLI » DI MELITO PORTO SALVO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente nefrologo addetti alla sezione di emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Melito Porto Salvo (Reggio Calabria).

(3082/S)

OSPEDALI « CARD. ASCALESI E S. GENNARO » DI NAPOLI

Concorso ad un posto di primario di otorinolaringoiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Napoli.

(3076/S)

OSPEDALE « S. CROCE » DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;
due posti di assistente di medicina generale;
due posti di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castelnuovo di Garfagnana (Lucca).

(3081/S)

OSPEDALE « SS. BENVENUTO E ROCCO » DI OSIMO

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Osimo (Ancona).

(3088/S)

CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO DI FIRENZE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e dei neurolesi (ex fisioterapia).

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e dei neurolesi (ex fisioterapia).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Firenze.

(3085/S)

OSPEDALE DI MONTEFIORE DELL'ASO

Concorso ad un posto di assistente chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente chirurgo (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Montefiore dell'Aso (Ascoli Piceno).

(3077/S)

OSPEDALE CIVILE DI CANELLI

Concorso ad un posto di primario di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Canelli (Asti).

(3091/S)

OSPEDALE CIVILE « S. FRANCESCO DI PAOLA » DI PAOLA

Concorso a tre posti di assistente pediatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente pediatra (a tempo definito).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Paola (Cosenza).

(3092/S)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 5 giugno 1978, n. **50.**

Variazioni al piano finanziario per gli esercizi 1978-81 ed al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1978 (primo provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 6 *giugno* 1978)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 5 giugno 1978, n. **51.**

Contributi agevolati per il raggiungimento dei requisiti minimi per la pensione di invalidità-vecchiaia-superstiti a favore dei lavoratori rimpatriati.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del 6 giugno* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Friuli-Venezia Giulia in attuazione di quanto disposto dal capo II, art. 2, lettera *d*), della legge regionale 10 novembre 1976, n. 59, concede ai rimpatriati contemplati dallo art. 51 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, che siano rientrati in Regione dopo aver svolto all'estero un lavoro subordinato cui la mancanza di apposita convenzione internazionale non riconosca la copertura in materia di assicurazione sociale, contributi sugli oneri di riscatto determinati dall'INPS, a carico degli aventi titolo a pensione.

Art. 2.

Il contributo di cui all'art. 1 spetta:

a) al lavoratore emigrato già residente in Regione ovvero negli ex territori italiani ceduti alla Repubblica federativa di Jugoslavia, in forza del trattato di pace del 1947 e degli accordi di Osimo, rientrato definitivamente nel territorio regionale;

b) ai superstiti del lavoratore emigrato indicato sub *a*) per il lavoro svolto all'estero da quest'ultimo, purchè residenti nel territorio regionale all'atto della richiesta del contributo;

c) al coniuge ed ai figli del lavoratore indicato sub *a*) i quali abbiano prestato all'estero lavoro subordinato nelle condizioni indicate all'art. 1 della presente legge, trasferitisi definitivamente nel territorio regionale, ancorchè quivi non residenti in precedenza.

Art. 3.

Il contributo può essere richiesto solo per la parte necessaria al raggiungimento dei requisiti minimi di contribuzione utili per la pensione di invalidità-vecchiaia-superstiti ed è commisurato all'80 % dell'onere determinato dall'INPS a carico del richiedente e comunque entro il limite massimo di L. 1.500.000.

Il contributo spetta ai richiedenti che, indipendentemente dalla data del rimpatrio, al verificarsi del rischio assicurato definiscano gli oneri di riscatto con l'INPS successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

L'assegnazione del contributo è disposta con deliberazione della giunta regionale su proposta dell'assessore al lavoro, assistenza sociale ed emigrazione dietro presentazione di apposita domanda corredata dalla seguente documentazione:

a) certificato storico-anagrafico comprovante il requisito di residenza, indicato sotto la lettera *a*) dell'art. 2, posseduto all'atto dell'espatrio.

Nel caso in cui il rilascio o la produzione di tale certificato non siano possibili, il requisito stesso potrà essere provato con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio;

b) certificato di residenza attuale del richiedente;

c) dichiarazione rilasciata dall'INPS comprovante l'importo versato dal richiedente ai sensi dell'art. 51, comma secondo, della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, per il raggiungimento dei requisiti minimi necessari per l'ottenimento della pensione richiesta;

d) certificato di matrimonio o di nascita rispettivamente per il coniuge ed i figli di cui alla lettera *c*) dell'art. 2.

Il contributo è erogato direttamente al richiedente.

Art. 5.

La regione Friuli-Venezia Giulia è autorizzata, ove occorra, a stipulare con l'INPS, apposita convenzione per disciplinare i reciproci rapporti derivanti dalla presente legge ed in particolare per il rilascio ai soggetti richiedenti della dichiarazione di cui alla lettera *c*) dell'art. 4.

Art. 6.

Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'esercizio 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al titolo I, sezione IV, rubrica n. 10, categoria IV, il cap. 2324 con la denominazione: « Contributi ai rimpatriati contemplati dall'art. 51 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, che siano rientrati in Regione, sugli oneri di riscatto determinati dall'INPS, a carico degli aventi titolo a pensione » e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'esercizio 1978, cui si provvede mediante utilizzo, ai sensi del primo comma dell'art. 9 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, della quota di pari importo dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1976 con l'art. 8 della legge regionale 30 gennaio 1978, n. 10.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 5 giugno 1978

COMELLI

LEGGE REGIONALE 5 giugno 1978, n. **52.**

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 16 dicembre 1970, n. 45, e successive modificazioni, concernente interventi a favore della pesca marittima.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del 6 giugno* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nel primo comma dell'art. 1 della legge regionale 16 dicembre 1970, n. 45, e successive modificazioni, la lettera *a*) viene così sostituita:

« la costruzione, preferibilmente presso cantieri della Regione, di motopescherecci di stazza lorda sino a 25 tonnellate, solamente se destinati alla sostituzione di natanti da pesca di stazza lorda pari o superiore e di proprietà del richiedente da almeno cinque anni, dei quali siano state riconosciute la vetustà e l'inadeguatezza tecnica; possono tuttavia essere ammesse a contributo anche le domande relative a nuovi pescherecci non destinati alla sostituzione di altri vetusti, quando il richiedente non abbia ottenuto in precedenza sovvenzioni pubbliche allo stesso titolo ».

Art. 2.

L'ultimo comma dell'art. 1 della legge regionale 16 dicembre 1970, n. 45, e successive modificazioni, viene così sostituito:

« Prima che sia decorso il termine di quattro anni, ovvero — limitatamente ai casi di cui alle lettere *a*) e *g*) del primo comma — di dieci anni dalla data di concessione dei contributi pre-

visti nel presente articolo, i beni ivi contemplati non potranno essere alienati o distolti dalla loro destinazione senza preventivo benestare motivato dell'assessore regionale all'industria ed al commercio.

Nei casi di cui alle lettere *b*) e *c*) del primo comma, sono ammissibili a contributo solo le domande relative all'installazione di apparati motori nuovi ».

Art. 3.

All'art. 2 della legge regionale 16 dicembre 1970, n. 45, e successive modificazioni, viene aggiunto il seguente secondo comma:

« I contributi di cui al comma precedente possono altresì essere concessi a favore dei comuni ».

Art. 4.

Nel primo comma dell'art. 4 della legge regionale 16 dicembre 1970, n. 45, e successive modificazioni, la lettera *d*) viene così sostituita:

« la realizzazione, l'ampliamento ed il miglioramento di vivai di molluschi, di impianti di vallicoltura, di bacini per l'allevamento e la riproduzione di specie ittiche, di impianti di stabulazione e di depurazione, ivi comprese le attrezzature per i controlli microbiologici e chimici ».

Art. 5.

Dopo l'art. 6-*ter* della legge regionale 16 dicembre 1970, n. 45, e successive modificazioni, viene inserito il seguente:

« Art. 6-*quater*. — Le provvidenze statali di cui all'art. 17 della legge 12 maggio 1977, n. 192, volte a facilitare la progettazione, la costruzione, l'ampliamento e l'adeguamento degli impianti di depurazione di molluschi, verranno erogate a favore delle cooperative della pesca, degli enti e delle imprese individuali e collettive di molluschicoltura nelle misure e con le modalità previste dalla presente legge ».

Art. 6.

Le modifiche e le integrazioni della legge regionale 16 dicembre 1970, n. 45, previste dalla presente legge si applicano anche alle domande relative all'esercizio finanziario 1978.

Art. 7.

In relazione al disposto dell'art. 3 della presente legge, la denominazione del cap. 7641 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene così modificata: « Contributi in conto capitale a favore di pescatori iscritti da almeno tre anni negli appositi registri e che esercitano la pesca direttamente e prevalentemente nella Regione, di allevatori e di molluschicoltori, singoli od associati, e di comuni, per la costruzione, l'acquisto, la sostituzione, l'ammodernamento, il rinnovo ed il miglioramento dei mezzi idonei all'esercizio della loro attività, nonché alle cooperative e loro consorzi, ai consorzi di pescatori ed allevatori ed ai comuni per la costruzione, l'ampliamento e l'acquisto di magazzini per la conservazione e commercializzazione del prodotto, di locali per la lavorazione, di impianti frigoriferi e di mezzi di trasporto ».

In relazione al disposto dell'art. 4 della presente legge, la denominazione del cap. 7642 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene così modificata: « Contributi in conto interessi su finanziamenti a favore dei pescatori, degli allevatori e dei molluschicoltori, singoli od associati, per la costruzione, preferibilmente presso cantieri della Regione, di motopescherecci di stazza lorda fino a 35 tonn. e per l'acquisto di carature di pescherecci entro gli stessi limiti di stazza; per la costruzione, l'ampliamento e l'acquisto di magazzini per la conservazione e la commercializzazione del prodotto e per la custodia delle attrezzature da pesca e da allevamento, di locali idonei alla lavorazione del pesce e dei sottoprodotti della pesca, di impianti a terra di frigoriferi per la conservazione del pescato e per la produzione del ghiaccio, nonché dei mezzi di trasporto del pescato; per la realizzazione, l'ampliamento ed il miglioramento di vivai di molluschi, di impianti di vallicoltura, di bacini per l'allevamento e la riproduzione di specie ittiche, di impianti di stabulazione e di depurazione, ivi comprese le attrezzature per i controlli microbiologici e chimici ».

Art. 8.

Per le finalità previste dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 16 dicembre 1970, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, per gli esercizi relativi al piano finanziario 1978-81, l'ulteriore spesa di lire 300 milioni, con decorrenza dall'esercizio 1979.

Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al cap. 7641 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 il cui stanziamento viene elevato, per il piano, di lire 300 milioni.

Per le finalità previste dall'art. 6-*bis* della medesima legge, istituito con l'art. 5 della legge regionale 11 giugno 1975, n. 29, è autorizzata, per gli esercizi relativi al piano finanziario 1978-81, l'ulteriore spesa di lire 200 milioni, con decorrenza dallo esercizio 1979.

Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al cap. 7655 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81, il cui stanziamento viene elevato, per il piano, di lire 200 milioni.

Alla spesa complessiva di lire 500 milioni autorizzata con i precedenti primo e terzo comma si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 (rubrica n. 3, partita n. 5, dell'elenco n. 5 allegato al piano medesimo).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 5 giugno 1978

COMELLI

LEGGE REGIONALE 5 giugno 1978, n. 53.
Interventi nel settore dello sviluppo e della promozione del turismo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 6 *giugno* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità previste dalle lettere *b*), *c*) ed *e*) del primo comma dell'art. 1 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 200 milioni per l'esercizio 1978.

Art. 2.

Per le finalità previste dalla lettera *a*) dell'art. 3 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 270 milioni per l'esercizio 1978.

Art. 3.

Per le finalità previste dalla lettera *e*) dell'art. 1 della legge regionale 18 agosto 1977, n. 51, è autorizzata per gli esercizi relativi al piano finanziario 1978-81, la spesa complessiva di lire 65 milioni, con decorrenza dall'esercizio 1979.

Art. 4.

Per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 30 marzo 1977, n. 18, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 60 milioni per l'esercizio 1978.

Art. 5.

Per le finalità di cui all'art. 3 della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 100 milioni per l'esercizio 1978.

Art. 6.

Per la concessione dei contributi di cui al primo comma dell'art. 1 della legge regionale 26 agosto 1966, n. 24, come integrato con l'art. 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 34, è autorizzato, nell'esercizio 1978, il limite d'impegno di lire 150 milioni.

Art. 7.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere nello esercizio finanziario 1978 sovvenzioni straordinarie alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, entro il limite di lire 250 milioni.

Art. 8.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad enti pubblici o loro consorzi contributi in conto capitale fino alla misura del 30% della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione, la ristrutturazione, l'ammodernamento e l'arredamento di strutture complementari all'attività turistica.

Tali iniziative potranno realizzarsi anche su beni la cui disponibilità derivi da idonei contratti o convenzioni da stipularsi con l'ente concessionario del bene.

Art. 9.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere una sovvenzione straordinaria, nel limite di L. 6.500.000, a favore della delegazione di I zona del Corpo nazionale soccorso alpino, a sostegno della spesa sostenuta per la effettuazione di interventi nel periodo 1° gennaio-17 agosto 1977.

La sovvenzione sarà concessa e pagata su presentazione di domanda, corredata di consuntivo della spesa sostenuta e relativa documentazione.

Art. 10.

Gli oneri previsti dall'art. 1 della presente legge fanno carico al cap. 2904 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio 1978 il cui stanziamento viene elevato di lire 200 milioni per l'esercizio 1978.

Al predetto onere di lire 200 milioni si fa fronte come segue:

per lire 100 milioni mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 4000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 (rubrica n. 11, partita n. 2, dell'elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi), corrispondente alla quota non utilizzata nell'esercizio 1977 e trasferita ai sensi del secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12;

per lire 50 milioni mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 (rubrica n. 11, partita n. 2, dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi);

per i restanti 50 milioni mediante storno di pari importo del cap. 7890 del precitato stato di previsione.

Art. 11.

Gli oneri previsti dall'art. 2 della presente legge fanno carico al cap. 7893 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, il cui stanziamento viene elevato di lire 270 milioni per l'esercizio 1978.

Al predetto onere di lire 270 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo dal cap. 7891 del precitato stato di previsione.

Art. 12.

Gli oneri previsti dall'art. 3 della presente legge fanno carico al cap. 7897 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 il cui stanziamento viene elevato di lire 65 milioni.

Al predetto onere di lire 65 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap 4000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 (rubrica n. 11, partita n. 2, dell'elenco n. 4 allegato al piano medesimo).

Art. 13.

Gli oneri previsti dall'art 4 della presente legge fanno carico al cap. 7896 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, il cui stanziamento viene elevato di lire 60 milioni per l'esercizio finanziario 1978.

Al predetto onere di lire 60 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo dal cap. 7891 del precitato stato di previsione.

Art. 14.

Gli oneri previsti dall'art. 5 della presente legge fanno carico al cap. 7895 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, istituito ai sensi del terzo comma dell'art. 6 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni, il cui stanziamento viene elevato di lire 100 milioni per l'esercizio 1978.

Al predetto onere di lire 100 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 (rubrica n. 11, partita n. 2, dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 15.

Le annualità relative al limite autorizzato con l'art. 6 della presente legge, saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 150 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 1997.

L'onere di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 150 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1978, fa carico al cap. 7894 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, il cui stanziamento viene elevato di lire 600 milioni per il piano, di cui lire 150 milioni per l'esercizio 1978.

Al predetto onere di lire 600 milioni, di cui lire 150 milioni per l'esercizio 1978, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 (rubrica n. 11, partita n. 1, dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1997 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 16.

Per gli oneri previsti dall'art. 7 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al titolo I, sezione V, rubrica n. 11, categoria IV, il cap. 2911 con la denominazione: « Sovvenzioni straordinarie alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo della Regione » e con lo stanziamento di lire 250 milioni per l'esercizio 1978.

Al predetto onere di lire 250 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 4000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 (rubrica n. 11, partita n. 1, dell'elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 17.

Gli oneri derivanti da quanto previsto dall'art. 8 della presente legge fanno carico al cap. 7891 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, che presenta sufficiente disponibilità.

Art. 18.

Per le finalità previste dall'art. 9 della presente legge, è autorizzata la spesa di L. 6.500.000 per l'esercizio 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al titolo I, sezione V, rubrica n. 11, categoria IV, il cap. 2912 con la denominazione: « Sovvenzioni

straordinarie alla delegazione di I zona del Corpo nazionale soccorso alpino» e con lo stanziamento di L. 6.500.000 per l'esercizio 1978.

Al predetto onere di L. 6.500.000 si fa fronte mediante storno di pari importo dal cap 2909 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 5 giugno 1978

COMELLI

LEGGE REGIONALE 5 giugno 1978, n. 54.

Norme modificative ed integrative della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48, riguardante le funzioni regionali di controllo e di amministrazione attiva nei confronti degli enti locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 6 *giugno* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 16 della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48, è sostituito dal seguente:

« Ai presidenti o ai loro sostituti e, nel caso considerato al secondo comma, agli altri partecipanti alle riunioni, spetta, per ogni seduta del collegio, una medaglia di presenza di lire ventimila lorde oltre al rimborso delle spese di viaggio, qualora spettante, a carico del bilancio regionale ».

Art. 2.

Dopo l'ultimo comma dell'art. 16 della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48, è aggiunto il seguente:

« Qualora alle riunioni dei collegi di cui al primo ed al secondo comma del presente articolo siano chiamati a partecipare i funzionari che fanno parte con voto consultivo, dei comitati di controllo ed i loro sostituti, spetterà loro — ricorrendone i presupposti di legge — il rimborso delle spese di viaggio e la corresponsione della indennità di missione ».

Art. 3.

Dopo il quinto comma dell'art. 25 della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48, è aggiunto il seguente:

« Qualora gli adempimenti istruttori di cui al presente articolo siano effettuati da componenti elettivi dei comitati, ai medesimi spetteranno — ricorrendone i presupposti di legge — il rimborso delle spese di viaggio e la indennità di missione nella misura prevista per i dipendenti regionali aventi qualifica di dirigente ».

Art. 4.

Gli oneri previsti dall'ultimo comma dell'art. 16 della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48, aggiunto con l'art. 2 della presente legge e quelli previsti dall'art. 25 della predetta legge regionale 3 agosto 1977, n. 48, come integrato dall'art. 3 della presente legge fanno carico al cap. 518 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 ed al corrispondente capitolo di bilancio degli esercizi successivi.

A tale scopo lo stanziamento del precitato cap. 518 viene elevato a lire 8 milioni per l'esercizio 1978.

Al predetto onere di lire 8 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo dal cap. 3603 « Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine » del precitato stato di previsione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 5 giugno 1978

COMELLI

LEGGE REGIONALE 5 giugno 1978, n. 55.

Ulteriore finanziamento di leggi regionali recanti agevolazioni creditizie per l'agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 6 *giugno* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione del concorso negli interessi a favore dei coltivatori diretti e degli affittuari coltivatori diretti, singoli od associati che contraggano mutui di miglioramento a termini della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, per gli scopi, alle condizioni e con le modalità di cui alla legge regionale 8 gennaio 1968, n. 1, come modificata ed integrata dalle leggi regionali 24 dicembre 1970, n. 49, 19 gennaio 1972, n. 4, 5 novembre 1973, n. 50, 27 giugno 1975, n. 42 e 12 agosto 1975, n. 58, è autorizzato, nell'esercizio 1978, un ulteriore limite d'impegno di lire 450 milioni.

Ai mutui di cui al comma precedente si applica la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 51.

Le annualità relative al limite di cui al primo comma del presente articolo saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 405 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 1999.

L'onere di lire 1.620 milioni, corrispondenti alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 405 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1978, fa carico al cap. 5954 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio 1978, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 1.620 milioni per il piano, di cui lire 405 milioni per l'esercizio 1978.

Al predetto onere di lire 1.620 milioni, di cui lire 405 milioni, per l'esercizio 1978, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 (rubrica n. 5, partita n. 1, dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1999 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 2.

Per le finalità di cui al primo comma dell'art. 6 della legge regionale 3 settembre 1976, n. 50, è autorizzata la spesa complessiva di lire 200 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 100 milioni per l'esercizio 1978, da erogare all'ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Le operazioni di prestito di cui al comma precedente verranno attuate dal predetto ente di sviluppo secondo le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto del richiamato art. 6 della legge regionale 3 settembre 1976, n 50.

Art. 3.

Per le finalità previste dal precedente art. 2, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, viene istituito al titolo II, sezione V, rubrica n. 5, categoria XI, il capitolo 7547 con la denominazione: « Contributo all'ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per la concessione — nel quadro dei principi stabiliti dalla legge 18 aprile 1974, n. 118 — di concorsi negli interessi su prestiti agrari di esercizio, con ammortamento sino a tre anni, per le esigenze delle aziende agricole, singole o associate, e dei relativi organismi associativi a norma della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, per gli scopi di cui all'art. 2 della predetta legge » e con lo stanziamento complessivo di lire 200 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 100 milioni per l'esercizio 1978, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, e precisamente:

per lire 100 milioni di cui lire 50 milioni per l'esercizio 1978, dalla rubrica n. 5, partita n. 9, dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio predetti;

per i restanti 100 milioni di cui lire 50 milioni per l'esercizio 1978, dalla rubrica n. 5, partita n. 12, del sopracitato elenco n. 5.

Art. 4.

Per gli scopi previsti dall'art. 1 della legge regionale 16 maggio 1973, n. 45, come modificata e rifinanziata dalla legge regionale 26 aprile 1976, n. 10, è autorizzato nell'esercizio 1978, un ulteriore limite di impegno di lire 400 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di lire 400 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 2007.

L'onere di lire 1.600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 400 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1978, fa carico al cap. 7456 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 1.600 milioni per il piano, di cui lire 400 milioni per l'esercizio 1978.

Al predetto onere di lire 1.600 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 (rubrica n. 5, partita n. 4, dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 2007 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 5.

Alla concessione del concorso negli interessi per le pratiche concernenti agevolazioni creditizie previste dalle leggi regionali 8 gennaio 1968, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, 22 dicembre 1971, n. 61, e successive modifiche ed integrazioni, 16 maggio 1973, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni, e per le altre leggi che prevedono la concessione di contributi negli interessi sui mutui agrari, l'amministrazione regionale può provvedere mediante decreti, anche cumulativi, sulla base dei nulla-osta rilasciati.

La quota di concorso regionale negli interessi per ciascun mutuo verrà liquidata direttamente all'istituto mutuante dietro presentazione di elenchi redatti in conformità all'art. 53 del regolamento della legge sul credito agrario di cui al decreto ministeriale 23 gennaio 1928.

Alla concessione e liquidazione del concorso sui mutui agrari a tasso agevolato potrà provvedersi, anche contestualmente, sulla base degli elenchi di cui al comma precedente.

Qualora, a causa di variazioni del tasso massimo di riferimento, agli istituti dovesse corrispondersi, per alcune operazioni, una quota di concorso negli interessi maggiore di quella formalmente impegnata ai sensi del primo comma del presente articolo, al maggiore onere si farà fronte con economie risultanti da altre operazioni a termini della medesima legge regionale oppure con eventuali disponibilità.

E' abrogata ogni disposizione contrastante con quanto stabilito dal presente articolo.

Art. 6.

Per incoraggiare lo sviluppo e il miglioramento del patrimonio e delle produzioni zootecniche l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un concorso negli interessi sui prestiti di esercizio ad ammortamento sino a 5 anni per lo acquisto di bestiame, di macchine ed attrezzature avicole e zootecniche erogati, ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario ad imprenditori agricoli, singoli o comunque associati, ivi compresi i mezzadri e alle cooperative agricole.

La misura del concorso regionale per dette operazioni sarà pari alla differenza fra la rata di ammortamento semestrale calcolata al tasso massimo di riferimento determinato dallo Stato ai sensi dell'art. 34, della legge 2 giugno 1961, n. 454, e quella calcolata al tasso di interesse dovuto dalle aziende o cooperative prestatarie, che viene stabilito dover essere uguale a quello determinato dallo Stato, per le operazioni di credito agrario di esercizio assistito da concorso nel pagamento degli interessi, con il decreto ministeriale del 7 aprile 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 4 maggio 1976 o a quello risultante da eventuali modifiche al medesimo.

Art. 7.

Le domande volte ad ottenere le provvidenze di cui all'articolo precedente dovranno essere presentate all'istituto o all'ente autorizzato al credito agrario di esercizio, tramite il competente ispettorato provinciale dell'agricoltura, in epoca non posteriore alla data di effettuazione degli acquisti.

Gli ispettorati provinciali dell'agricoltura inoltreranno le domande ritenute accoglibili agli istituti od enti corredate da apposito parere.

L'agevolazione prevista dall'art. 6 della presente legge può essere richiesta anche per acquisti già effettuati, a condizione che sia stata presentata domanda per beneficiare delle provvidenze previste dall'art. 13 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, in epoca non posteriore alla data di rilascio della fattura o di altro documento comprovante l'avvenuto acquisto.

Art. 8.

L'erogazione dei prestiti di cui al precedente art. 6 è subordinata all'emissione di parere circa la congruità della spesa e la rispondenza tecnico-economica degli acquisti all'ordinamento produttivo dell'azienda da rilasciarsi da parte dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, cui compete stabilire l'importo massimo ammissibile a prestito agevolato, che potrà essere pari all'intera spesa sostenuta esclusa l'imposta sul valore aggiunto, nonchè attestare l'avvenuta effettuazione degli acquisti.

Il provvedimento di concessione e contestuale liquidazione del concorso regionale negli interessi verrà emesso sulla base di elenchi mensili presentati dagli istituti od enti mutuanti; detto concorso è direttamente versato a questi ultimi in semestralità costanti erogate anticipatamente e decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello dell'erogazione.

Art. 9.

I prestiti di cui all'art. 6 non potranno eccedere la seguente durata:

tre semestri per l'acquisto di bestiame da ingrasso;

otto semestri per l'acquisto di animali da allevamento per la riproduzione;

dieci semestri per l'acquisto di macchine ed attrezzature per uso avicolo e zootecnico.

Art. 10.

Alle operazioni di prestito previste dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 130, nonchè le disposizioni, in materia di garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modifiche ed integrazioni.

Il concorso negli interessi di cui all'art. 6 della presente legge non può essere cumulato, per i medesimi scopi, con altre provvidenze contributive o creditizie previste da leggi statali o regionali.

Art. 11.

Per le finalità previste dall'art. 6 della presente legge è autorizzato, per l'esercizio 1978, il limite d'impegno di lire 200 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 1982.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al titolo II, sezione V, rubrica n. 5, categoria XI, il cap. 7548 con la denominazione: « Concorso negli interessi sui prestiti di esercizio ad ammortamento sino a 5 anni per l'acquisto di bestiame e di macchine ed attrezzature avicole e zootecniche » e con lo stanziamento complessivo di lire 800 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1978 al 1981 di cui lire 200 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1978.

Al predetto onere di lire 800 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 (rubrica n. 5, partita n. 7, dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

L'onere relativo all'annualità autorizzata per l'esercizio 1982 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l'esercizio medesimo.

Art. 12.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere concorsi negli interessi sui prestiti agrari di esercizio ad ammortamento quinquennale contratti da cooperative e loro consorzi per gli scopi ed alle condizioni di cui al punto *e*) dello art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 403.

Il concorso negli interessi di cui al primo comma del presente articolo verrà ragguagliato alla differenza tra la rata semestrale o annuale di ammortamento, calcolata al tasso massimo di riferimento determinato dallo Stato ai sensi dello art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, per le operazioni di credito suddette e quella di ammortamento calcolata al tasso di interesse dovuto dal beneficiario che viene stabilito nella misura dell'1 per cento.

Le operazioni di prestito o mutuo di cui al presente articolo sono assistite dal Fondo interbancario di garanzia di cui all'art. 36, escluso l'ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 13.

Le domande volte ad ottenere le provvidenze di cui all'articolo precedente dovranno essere presentate all'istituto o all'ente autorizzato ad esercitare il credito agrario tramite il competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Gli ispettorati provinciali dell'agricoltura inoltreranno le domande ritenute accoglibili agli istituti od enti corredate da apposito parere sull'ammontare dei finanziamenti concedibili.

Il provvedimento di concessione e contestuale liquidazione del concorso regionale negli interessi verrà emesso, sulla base di elenchi mensili presentati dagli istituti od enti mutuanti, ed è direttamente versato a questi ultimi in annualità o semestralità costanti erogate anticipatamente e decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello dell'erogazione.

Art. 14.

Per le finalità previste dall'art. 12 della presente legge è autorizzato, per l'esercizio 1978, il limite d'impegno di lire 200 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 1982.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio 1978 viene istituito al titolo II, sezione V, rubrica n. 5, categoria XI, il cap. 7551 con la denominazione: « Concorsi negli interessi sui prestiti agrari di esercizio ad ammortamento quinquennale contratti da cooperative e loro consorzi per gli scopi ed alle condizioni di cui al punto *e*) dell'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 403 » e con lo stanziamento complessivo di lire 800 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 200 milioni per l'esercizio 1978.

Al predetto onere di lire 800 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 (rubrica n. 5, partita n. 12, dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimo).

L'onere relativo all'annualità autorizzata per l'esercizio finanziario 1982 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l'esercizio medesimo.

Art. 15.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 5 giugno 1978

COMELLI

(5585)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1978, n. **20**.

Modalità e criteri per il passaggio ai comuni dei beni, del personale e di ogni altro rapporto giuridico dei patronati scolastici e dei loro consorzi provinciali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 89 *dell'11 luglio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presente legge determina modalità e criteri per il passaggio dei beni e del personale dei patronati scolastici e dei loro consorzi provinciali ai comuni, ai sensi dell'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Le funzioni di assistenza scolastica già spettanti ai patronati scolastici ed ai loro consorzi sono esercitate dai comuni in connessione con ogni altro intervento in materia di diritto allo studio.

Art. 2.

I presidenti di patronati scolastici, in carica alla data della soppressione degli enti medesimi, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, effettueranno l'inventario dei beni immobili e mobili di proprietà dell'ente, la individuazione e la descrizione di ogni altro rapporto giuridico facente capo all'ente alla data del 31 dicembre 1977, nonchè la ricognizione del personale dipendente in servizio alla stessa data, e li trasmetteranno alla giunta regionale ed al comune competente.

Art. 3.

I beni immobili e mobili, i rapporti giuridici di cui al precedente articolo, facenti capo a ciascun patronato scolastico, passano al comune competente.

Al suddetto comune è altresì trasferito il personale dipendente dal patronato scolastico, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonchè il personale dipendente, non insegnante, con rapporto di lavoro a tempo determinato, in servizio da non meno di tre anni scolastici, per non meno di sette mesi di attività per ciascun anno scolastico e con un orario di lavoro settimanale non inferiore ad ore 28.

I trasferimenti di cui ai commi precedenti sono disposti con deliberazione della giunta comunale, in base alle operazioni effettuate a norma del precedente articolo.

Art. 4.

La trascrizione dei beni immobili e dei beni mobili registrati nonchè le relative volture catastali sono effettuate ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 26, 43 e seguenti del codice civile, in conformità a quanto previsto dalle vigenti leggi in materia di trasferimenti patrimoniali dallo Stato alle regioni.

L'attribuzione al patrimonio comunale ha luogo allo stato di fatto e di diritto in cui il bene si trova e con gli oneri e i pesi inerenti, con le pertinenze e le dotazioni di beni e arredi al servizio degli stessi.

Art. 5.

All'inquadramento del personale nei ruoli organici dei comuni, che ha effetto dal 1° gennaio 1978, si provvede con le modalità che saranno indicate in apposita legge regionale, da emanarsi entro il 31 dicembre 1978.

Fino alla definizione dell'inquadramento di cui al precedente comma, al personale interessato continuano ad applicarsi, da parte dei comuni, le norme relative allo stato giuridico e al trattamento economico in godimento presso i patronati scolastici e i consorzi dei patronati di appartenenza.

A decorrere dalla data di inquadramento tale personale sarà iscritto, ai fini del trattamento di assistenza, previdenza e quiescenza, all'I.N.A.D.E.L. e alla C.P.D.E.L.

Art. 6.

Gli insegnanti elementari di ruolo, assegnati ai patronati scolastici ed ai consorzi provinciali dei patronati scolastici ai sensi dell'art. 3 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, vengono inquadrati nel ruolo unico regionale alla condizione di aver presentato domanda di trasferimento alla Regione a mente del secondo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, e di essere in servizio presso i patronati e loro consorzi alla data del 31 dicembre 1977.

Le modalità di inquadramento del personale di cui al comma precedente vengono stabilite dalla legge regionale di cui al primo comma dell'art. 5 della presente legge. L'inquadramento avrà effetto ai fini giuridici ed economici a decorrere dal 1° gennaio 1978.

Il personale di cui al presente articolo può essere distaccato a prestare servizio presso i comuni, per l'esercizio di compiti attinenti l'assistenza scolastica.

Art. 7.

I comuni subentrano nella titolarità di tutti i rapporti attivi o passivi e processuali in corso alla data del 31 dicembre 1977, facenti capo al disciolto patronato.

Art. 8.

I beni, il personale, i rapporti giuridici appartenenti ai consorzi provinciali dei patronati scolastici sono attribuiti al competente comune capoluogo di provenienza, secondo le modalità previste dalla presente legge.

Art. 9.

I comuni, che all'entrata in vigore della presente legge risultino anche parzialmente usuari dei beni trasferiti ad altri comuni ai sensi della presente legge, possono ottenere di continuare l'uso dei beni stessi, mediante apposite convenzioni con il comune cui il bene è stato trasferito, qualora questo ultimo non realizzi un utilizzo integrale del bene stesso.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 7 luglio 1978

p. *Il presidente*: SANTINI

(6145)

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1978, n. 21.

Trattamento economico di missione e rimborso spese ai collaboratori regionali - Modificazioni alla legge regionale 19 ottobre 1977, n. 40.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 90 *dell'*11 *luglio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 3 della legge regionale 19 ottobre 1977, n. 40, è così sostituito:

« Ai collaboratori regionali inviati in missione può essere consentito l'uso di un proprio automezzo. In tal caso, viene corrisposto un rimborso spese per un importo pari ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super per ogni chilometro effettuato. Vengono altresì rimborsati i pedaggi autostradali a presentazione della relativa documentazione ».

Art. 2.

I rimborsi di cui all'articolo precedente vengono corrisposti a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui entra in vigore la presente legge.

Art. 3.

All'onere derivante dalla presente legge, ammontante per l'esercizio finanziario 1978 a complessive L. 15.000.000, di cui L. 500.000 per il personale del consiglio regionale, L. 700.000 per il personale dei comitati regionali di controllo, L. 300.000 per il personale dei centri regionali di formazione professionale e L. 13.500.000 per il personale dei servizi generali e di settore della giunta, l'amministrazione regionale fa fronte con i fondi stanziati sui rispettivi capitoli di spesa 00250, 02260, 04140, 75050 del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, mediante l'integrazione degli stessi per gli importi dianzi richiamati e lo storno di complessive L. 15.000.000, sia in termini di cassa che di competenza, dal cap. 85100 « Fondo di riserva per le spese obbligatorie ».

Art. 4.

Variazione di bilancio

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

a) *Variazioni in aumento*:

Cap. 00250. — Spese per il personale addetto al consiglio regionale:

competenza	L.	500.000
cassa	»	500.000

Cap. 02260. — Indennità di missione e rimborso spese di trasporto:

competenza	L.	700.000
cassa	»	700.000

Cap. 04140. — Indennità di missione e rimborso spese di trasporto:

competenza	L.	13.500.000
cassa	»	13.500.000

Cap. 75050. — Spese per il personale docente ed amministrativo dei centri e dei corsi di formazione professionale direttamente gestiti dalla Regione:

competenza	L.	300.000
cassa	»	300.000

b) *Variazioni in diminuzione*:

Cap. 85100. — Fondo di riserva per le spese obbligatorie:

competenza	L.	15.000.000
cassa	»	15.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 7 luglio 1978

p. *Il presidente*: SANTINI

(6146)

LEGGE REGIONALE 10 luglio 1978, n. 22.

Prestiti per lo sviluppo della meccanizzazione agricola.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 91 *del* 13 *luglio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad imprenditori agricoli singoli od associati od organizzati in cooperative di gestione delle macchine agricole, a cooperative agricole di conduzione terreni ed a stalle sociali contributi in conto

interessi per la concessione di prestiti, della durata di anni 5, per l'acquisto di macchine ed attrezzature agricole. Detti contributi potranno altresì essere concessi anche alle piccole imprese che esercitino lavorazioni meccanico-agrarie per conto altrui.

Il concorso regionale è pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso di interesse praticato dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario e quella a carico dei beneficiari calcolata al tasso del 9 %, riducibile al 6,75 % nei territori classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

L'entità dei prestiti non potrà superare il 75 % della spesa ritenuta ammissibile, elevabile al 90 % quando trattisi di coltivatori diretti singoli od associati, di cooperative di conduzione terreni, di cooperative di gestione delle macchine agricole e di stalle sociali.

Art. 3.

I prestiti entrano in ammortamento il 1° gennaio od il 1° luglio di ogni anno.

Gli interessi di preammortamento, calcolati al tasso globale dell'operazione, possono essere aggiunti all'importo ammesso a prestito.

Il concorso regionale viene corrisposto in semestralità costanti posticipate.

Art 4.

Il tasso praticato dagli istituti ed enti finanziatori verrà fissato in apposite convenzioni da stipularsi fra i rappresentanti degli istituti e enti medesimi ed il presidente della giunta regionale, entro il limite massimo stabilito con decreto del Ministro del tesoro per le operazioni di credito agrario di esercizio.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato a variare, con proprio decreto su conforme deliberazione della giunta medesima, il tasso agevolato a carico dei beneficiari in relazione al mutare delle condizioni del mercato finanziario. Il tasso agevolato non potrà, comunque, essere inferiore a quello stabilito per le operazioni di cui all'art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Art. 5.

L'acquisto delle macchine e delle attrezzature agricole deve essere posteriore alla data di presentazione della domanda al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura. Possono essere finanziate anche le macchine ed attrezzature agricole acquistate a seguito di presentazione di domanda sull'art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sull'art. 5 della legge regionale 13 agosto 1973, n. 29, e sull'art. 5 della legge regionale 14 maggio 1975, n. 31.

Art. 6.

Gli ispettorati provinciali dell'agricoltura provvedono alla istruttoria, concessione, collaudo e liquidazione del contributo regionale.

Per gli acquisti comportanti una spesa preventivata superiore ai cinquanta milioni di lire gli ispettorati provinciali, prima della emissione del nulla-osta, dovranno richiedere il parere della commissione provinciale di cui all'art. 5 della legge regionale 4 aprile 1973, n. 20, nonché l'assenso dell'assessorato regionale dell'agricoltura.

Art. 7.

Le operazioni di cui alla presente legge sono assistite dalla garanzia sussidiaria del « Fondo interbancario di garanzia » di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 8.

Per l'attuazione degli interventi in conto interessi di cui all'art. 1 è stabilito, per l'anno 1979, un limite di impegno di L. 830 000 000. Le annualità da iscrivere nell'apposito capitolo di spesa dei bilanci di previsione relativi all'esercizio 1979 ed a quelli futuri, in dipendenza del limite di impegno anzidetto, sono determinate in L. 830.000.000 per gli esercizi dal 1979 al 1983.

Art. 9.

E' autorizzata l'iscrizione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 e successivi nel programma 11, altri interventi, settore 02 agricoltura ed alimentazione, sezione 3ª attività produttive, dotato di uno stanziamento di L. 830.000.000, limite d'impegno quinquennale.

La copertura finanziaria della nuova spesa è ottenuta mediante la utilizzazione di quota parte del limite d'impegno di lire 1.500.000.000, previsto a partire dall'esercizio 1979 sul bilancio pluriennale, nell'ambito dello stesso programma, settore e sezione sotto la denominazione: « Formazione di piani aziendali conformi ai piani di settore ».

Art. 10.

Le assegnazioni a favore di ciascun istituto di credito od ente autorizzato che abbia stipulato la convenzione di cui al precedente art. 4, verranno disposte dalla giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare.

I decreti del presidente della giunta regionale di variazione del tasso agevolato a carico dei beneficiari, di cui al secondo comma del precedente art. 4, saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 10 luglio 1978

TURCI

(6147)

LEGGE REGIONALE 10 luglio 1978, n. 23.

Licenze per l'esercizio della pesca nelle acque interne.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 92 *del* 13 *luglio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione delle funzioni trasferite alle regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il rilascio delle licenze per la pesca nelle acque interne è disciplinato dalla presente legge.

Art. 2.

Obbligo della licenza

L'esercizio della pesca nelle acque interne è subordinato al possesso della licenza, valida per tutto il territorio nazionale, da richiedersi con la procedura indicata dai successivi articoli 4 e seguenti.

Non sono tenuti all'obbligo della licenza, oltre alle persone esentate ai sensi delle vigenti leggi dello Stato:

a) il personale della Regione e degli enti locali delegato in materia di pesca o da tali enti incaricato, allorché agisce nello esercizio di funzioni pubbliche espressamente autorizzate;

b) gli addetti a qualsiasi impianto di piscicoltura durante l'esercizio della loro attività e nell'ambito degli impianti stessi;

c) il personale degli enti pubblici che, a norma delle vigenti leggi, viene autorizzato a catturare esemplari di pesca per scopi scientifici anche in deroga ai divieti vigenti;

d) i minori di anni 13 che esercitino la pesca con l'uso della sola canna con o senza mulinello armato con uno o più ami.

In caso di deterioramento della licenza il titolare, per ottenere il duplicato, deve rivolgersi all'ente locale autorizzato al rilascio.

Art. 3.

Tipi di licenza di pesca

La licenza di pesca viene rilasciata secondo uno dei seguenti tipi:

1) licenza di tipo *A*:

autorizza i pescatori di professione all'esercizio della pesca nelle acque interne con l'uso di tutti gli attrezzi consentiti;

2) licenza di tipo *B*:

autorizza i pescatori dilettanti all'esercizio della pesca nelle acque interne con l'uso dei seguenti attrezzi: canne con o senza mulinello armate di uno o più ami, lenza a mano, bilancella di lato non superiore a metri 1,50 montata su palo di manovra, mazzacchera. Autorizza, inoltre, l'esercizio della pesca ricreativa con bilancione e bilancia delle misure e con le modalità indicate dalla Regione nonchè la pesca subacquea da praticarsi in apnea, esclusivamente nelle località consentite, da parte di pescatori che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

Art. 4.

Rilascio della licenza

Il rilascio della licenza di pesca è delegato al comune di residenza del richiedente. Il comune, dietro presentazione della prova dell'avvenuto versamento delle tasse e soprattasse di cui al successivo art. 7, rilascia la licenza su esemplari editi dalla Regione in conformità ai modelli di cui al successivo art. 11 e corrispondenti ai tipi *A* e *B* di cui al precedente articolo.

Ogni tipo di licenza deve avere una numerazione a carattere regionale e contenere i seguenti dati: cognome, nome e fotografia del titolare, data e luogo di nascita, indirizzo, numero di codice attribuito dalla Regione al titolare e, per la licenza di tipo *B*, la professione.

Art. 5.

Rilascio della licenza di tipo A

Chi richiede la licenza di tipo *A* è tenuto a dimostrare di essere iscritto negli elenchi dei pescatori di professione di cui alla legge dello Stato 13 marzo 1958, n. 250, su esame della commissione costituita presso la provincia.

Sono esenti dall'obbligo dell'iscrizione negli elenchi di cui al comma precedente i pescatori di professione pensionati.

Chi, in possesso di licenza di tipo *A*, pescatore di mestiere, avvii un'altra attività nel corso di validità della licenza stessa, è tenuto, entro trenta giorni dall'inizio della nuova attività, a comunicarla all'amministrazione comunale competente ed alla commissione provinciale di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, perchè si valuti se la nuova attività comporti modifica del carattere esclusivo o prevalente richiesto dall'art. 1 della legge sopraddetta.

Ai minori di anni 18 e maggiori di anni 14 che richiedono l'autorizzazione alla pesca professionale, ove vi sia l'assenso di chi esercita la patria potestà o la tutela, viene rilasciata la licenza di tipo *A* che consente di esercitare la pesca in collaborazione e sotto la responsabilità di altro pescatore di professione.

In tal caso, sulla licenza rilasciata al minore di anni 18 viene apposta la scritta « apprendista ».

Art. 6.

Durata delle licenze di pesca

Le licenze di pesca dei tipi *A* e *B* hanno la durata di sei anni a partire dal giorno del rilascio.

Art. 7.

Tasse e soprattasse

Le tasse e le soprattasse per l'esercizio della pesca nelle acque interne sono quelle indicate dalle vigenti norme regionali sulla disciplina delle concessioni regionali.

L'esercizio della pesca non è consentito quando il pescatore, anche se munito di licenza, non è in regola con il versamento delle tasse e soprattasse di cui al precedente primo comma. La ricevuta del versamento deve essere esibita, unitamente alla licenza, ad ogni richiesta del personale di vigilanza.

Il versamento è valido per un periodo di giorni 365, decorrente dal giorno corrispondente a quello del rilascio della licenza, e non è dovuto qualora non si eserciti la pesca durante detto periodo.

L'introito delle tasse e delle soprattasse di cui al primo comma viene destinato dalla Regione ad incrementare la fauna ittica nelle acque interne pubbliche, alla organizzazione della vigilanza, allo sviluppo delle attività tecnico-amministrative, sportive e ricreative, alla promozione dell'educazione sportiva, faunistica e piscatoria delle popolazioni e dei pescatori, nonchè alla promozione delle altre attività inerenti il settore del tempo libero.

Art. 8.

Sanzioni

Fatte salve le sanzioni previste in materia tributaria dalla legislazione regionale, chiunque eserciti la pesca senza la licenza prescritta dalle vigenti leggi, ovvero sia munito di licenze di tipo diverso da quello prescritto per la specie di pesca esercitata, ovvero con licenza scaduta, è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 300.000, da irrogarsi secondo le norme della legge regionale 2 settembre 1976, n. 41, e da introitare sul cap. 04770 della parte Entrate del bilancio regionale. Le somme dovute a norma del presente articolo dovranno essere versate sul conto corrente postale n. 10829406 intestato alla regione Emilia-Romagna - Sanzioni amministrative caccia e pesca.

Le specie ittiche e gli animali acquatici pescati, o comunque catturati, in violazione alle norme di cui al precedente comma, sono soggetti all'immediata confisca amministrativa.

Il presidente della provincia dispone, anche preventivamente, la destinazione del materiale ittico di cui al precedente comma a favore di istituti assistenziali o di beneficenza, ovvero, se del caso, la sua distruzione.

Art. 9.

Sospensioni e revoche

Nei casi previsti dalle norme regionali, ovvero nei casi di recidività specifica, la licenza viene sospesa fino ad un massimo di cinque anni oppure revocata con conseguente ritiro del documento.

NORME TRANSITORIE

Art. 10.

I pescatori in possesso della licenza di tipo *A* che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, non siano iscritti negli elenchi di cui alla legge dello Stato 13 marzo 1958, n. 250, o che comunque non esercitino la pesca di mestiere quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, sono tenuti a restituire la licenza stessa alla competente amministrazione provinciale alla prima scadenza della concessione annuale.

La mancata restituzione del documento entro il termine suddetto comporta l'irrogazione al titolare della licenza di una sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 100.000 secondo le norme della legge regionale 2 settembre 1976, n. 41.

Art. 11.

La giunta regionale, con proprio provvedimento, emana direttive circa l'organizzazione e il coordinamento degli enti locali in merito al rilascio e alla registrazione delle licenze, la registrazione delle infrazioni, e quant'altro inerente al servizio. Stabilisce inoltre i modelli delle licenze e le modalità per l'attribuzione del numero di codice.

Fino al momento della emanazione delle direttive di cui al comma precedente, le amministrazioni provinciali continuano a rilasciare le licenze di pesca secondo i modelli vigenti modificati in conformità al disposto del precedente art. 3.

Le licenze in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge rimangono valide fino alla scadenza, salvo il disposto del precedente art. 10.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 10 luglio 1978

TURCI

(6148)

LEGGE REGIONALE 10 luglio 1978, n. **24.**

Compenso orario per prestazioni straordinarie.

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n.* 93 *del* 13 *luglio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 102 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25, come sostituito dall'art. 34 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 26, sono introdotte le seguenti modificazioni:

il terzo comma è abrogato e viene così sostituito:

Il compenso orario per prestazioni straordinarie viene determinato dividendo lo stipendio mensile lordo in godimento — esclusa l'indennità integrativa speciale — per il coefficiente 156 e maggiorando il risultato del 15 % per le prestazioni straordinarie diurne e feriali, del 25 % per le prestazioni straordinarie notturne e festive.

Si considerano come notturne le prestazioni rese fra le ore 22 e le ore 6 del giorno successivo.

Il nuovo importo del compenso orario per prestazioni straordinarie conseguente all'attribuzione di una classe di stipendio o di un aumento periodico viene corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale ha luogo la variazione, dello stipendio mensile in godimento.

Sono fatte salve le condizioni più favorevoli che saranno eventualmente previste, in ordine alla determinazione del compenso per prestazioni straodinarie, nella legge di attuazione dell'accordo nazionale riguardante il trattamento economico dei collaboratori regionali.

Art. 2.

Le nuove misure del compenso orario, di cui all'articolo precedente, vengono corrisposte per le prestazioni straordinarie effettuate dal 1° gennaio 1978.

Art. 3.

All'onere derivante dalla presente legge per l'esercizio finanziario 1978 ammontante a complessive L. 200.000.000, l'amministrazione regionale fa fronte con i fondi stanziati sui capitali di spesa 00250: « Spese per il personale addetto al Consiglio regionale », 02240: « Compensi per lavoro straordinario "comitati di controllo" », 04120: « Compensi per lavoro straordinario "personale dei servizi della giunta" », 75050: « Spese per il personale docente ed amministrativo dei centri e dei corsi di formazione professionale direttamente gestiti dalla Regione », integrati rispettivamente di L. 8.000.000 quanto al cap. 00250, di L 25.000.000 quanto al cap. 02240, di L. 152.000.000 quanto al cap. 04120 e di L. 15.000.000 quanto al cap. 75050, sia in termini di cassa che in termini di competenza, mediante lo storno di complessive lire 200.000.000 sia in termini di cassa che in termini di competenza dal cap. 85100: « Fondo di riserva per le spese obbligatorie ».

Art. 4.

Variazione di bilancio

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

a) *Variazioni in aumento*:

Cap. 00250. — Spese per il personale addetto al Consiglio regionale:

competenza	L. 8.000.000
cassa	» 8.000.000

Cap. 02240. — Compensi per lavoro straordinario:

competenza	L. 25.000.000
cassa	» 25.000.000

Cap. 04120. — Compensi per lavoro straordinario:

competenza	L. 152.000.000
cassa	» 152.000.000

Cap. 75050. — Spese per il personale docente ed amministrativo dei centri e dei corsi di formazione professionale direttamente gestiti dalla Regione:

competenza	L. 15.000.000
cassa	» 15.000.000

b) *Variazioni in diminuzione*:

Cap. 85100. — Fondo di riserva per le spese obbligatorie:

competenza	L. 200.000.000
cassa	» 200.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 10 luglio 1978

TURCI

(6149)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S. (c. m. 411100782460)